



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

# BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1905.

N. 9.

## SOMMARIO.

- I. Movimento dell'emigrazione italiana transoceanica negli anni 1902-1904.
- II. Statistica dell'emigrazione italiana per l'estero per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1904.
- III. Atti del Ministero degli affari esteri e del Commissariato (Personale del Commissariato — Consiglio dell'emigrazione — Passaporti — Noli — Circolari).



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1905

1787



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

COLLEZIONE  
PAOLO CRESCI

# BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1905.

N. 9.

## SOMMARIO.

- I. Movimento dell'emigrazione italiana transoceanica negli anni 1902-1904.
- II. Statistica dell'emigrazione italiana per l'estero per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1904.
- III. Atti del Ministero degli affari esteri e del Commissariato (Personale del Commissariato — Consiglio dell'emigrazione — Passaporti — Noli — Circolari).



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1905

## MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

per paesi transoceanici negli anni 1902-1904.

Come si è fatto per gli anni precedenti, diamo qui appresso un riassunto del movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici avvenuta nell'anno 1904.

I dati sono estratti dai registri di contabilità del Commissariato e comprendono, oltre gli emigranti di ogni nazionalità, imbarcati in porti italiani e diretti a paesi transoceanici, anche gli emigranti provenienti dal Regno e imbarcati all'Havre sui piroscafi della *Compagnie générale transatlantique*, autorizzata come vettore per la linea Havre-Nuova York. I dati riguardanti l'anno 1904 sono via via messi a confronto con quelli degli anni 1902 e 1903, ossia da quando il Commissariato poté riunire notizie compiute sugli emigranti per i quali i vettori pagarono la tassa stabilita dalla legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, entrata in vigore il 2 settembre di quell'anno.

Il totale degli emigranti partiti nell'anno 1904 fu di 223,102, con una differenza in meno, in confronto degli anni 1902 e 1903, rispettivamente, di 29,132 e di 52,237.

Facciamo seguire un prospetto indicante il numero degli emigranti partiti negli anni 1902-1904, divisi per mesi e per trimestri:

Emigranti partiti negli anni 1902, 1903 e 1904  
divisi per mesi e per trimestri.

M E S I	1902	1903	1904	M E S I	1902	1903	1904
Gennaio . . . . .	16,679	14,104	9,087	Luglio . . . . .	11,209	11,061	6,826
Febbraio . . . . .	22,362	23,994	18,324	Agosto . . . . .	12,112	14,955	8,798
Marzo . . . . .	32,709	40,652	41,084	Settembre . . . . .	20,009	20,838	15,167
Totale 1° trimestre . .	71,810	78,750	68,495	Totale 3° trimestre . .	43,330	47,754	30,791
Aprile . . . . .	31,470	38,608	34,302	Ottobre . . . . .	25,149	27,113	23,517
Maggio . . . . .	33,755	30,386	18,920	Novembre . . . . .	19,791	23,193	22,280
Giugno . . . . .	15,232	17,181	11,773	Dicembre . . . . .	11,667	12,354	13,024
Totale 2° trimestre . .	80,457	86,175	64,995	Totale 4° trimestre . .	56,607	62,660	58,821
				Totale dell'anno . .	252,234	275,339	223,102

Il mese di maggiore emigrazione, tanto nell'anno 1903 che nel 1904 fu quello di marzo, mentre nel 1902 fu quello di maggio. Il mese di minore emigrazione in ciascuno degli anni sopraccennati fu sempre quello di luglio.

Avuto riguardo ai trimestri, gli emigranti partirono più numerosi, nel 1904, durante il primo trimestre dell'anno, mentre negli anni precedenti le maggiori partenze si ebbero nel secondo trimestre. Il trimestre di più scarsa emigrazione fu, per tutti gli anni, il terzo.

Diamo ora le cifre degli emigranti partiti negli anni 1902-1904, divisi per paesi di destinazione:

**Emigranti partiti negli anni 1902, 1903 e 1904  
divisi per paesi di destinazione.**

PAESI di destinazione	1902		1903		1904	
	Cifre assolute	Per cento	Cifre assolute	Per cento	Cifre assolute	Per cento
Plata . . . . .	32,100	12.73	40,581	14.74	59,964	26.88
Brasile . . . . .	23,951	9.49	10,835	3.94	10,957	4.91
Stati Uniti . . . . .	195,345	77.45	222,703	80.88	150,119	67.29
America Centrale . . . . .	515		997		974	
Paesi del Pacifico . . . . .	261	0.33	170	0.44	307	0.92
Australia . . . . .	62		53		54	
Africa . . . . .	..	..	..	..	727	..
Totale . . . . .	252,234	100. »	275,339	100. »	223,102	100. »

Nell'anno 1904, diminuì considerevolmente l'emigrazione per gli Stati Uniti (circa 70,000 emigranti in meno, in confronto dell'anno precedente). Ciò non ostante, la Confederazione nord-americana rimane sempre il paese preferito dai nostri emigranti, avendo assorbito, anche per l'anno 1904, una parte considerevole dell'emigrazione totale (67.29 per cento).

Stazionaria rimase, nel 1904, in confronto dell'anno precedente, l'emigrazione per il Brasile. Quella per il Plata fu invece in aumento, e rappresenta, nel 1904, più del quarto dell'emigrazione totale (26.88 per cento).

Degli emigranti imbarcati nel 1904, partirono con biglietto prepagato

57,754, cioè circa il 26 per cento dei partiti. Le cifre degli emigranti partiti con biglietto prepagato per gli anni 1902-1904 sono le seguenti:

	1902	1903	1904
Totale degli emigranti partiti . . . . .	252,234	275,339	223,102
Emigranti partiti con biglietto prepagato	59,953	70,482	57,754
Proporzione degli emigranti partiti con biglietto prepagato sul totale dei trasportati . . . . .	25 %	27 %	26 %

Gli emigranti partiti nel 1904, in confronto degli anni precedenti, si dividevano, per età, come appresso:

Emigranti partiti negli anni 1902, 1903 e 1904, divisi per età.

E T À (1)	1902		1903		1904	
	Cifre effettive	Per 100 del totale	Cifre effettive	Per 100 del totale	Cifre effettive	Per 100 del totale
Al disotto di un anno. . . . .	3,634		3,201		2,973	
Da un anno a 5 anni non compiuti. .	12,504	11.53	11,708	9.76	10,678	11.19
Da 5 a 10 anni non compiuti . . . . .	12,914		11,973		11,306	
Da dieci anni in su . . . . .	223,152	88.47	248,457	90.24	198,145	88.81
Totale . . .	252,234	100. »	275,339	100. »	223,102	100. »

Nell'anno 1904 la percentuale dei fanciulli (persone di età inferiore ai 10 anni) fu in aumento sull'anno precedente e pressochè uguale a quella per il 1902.

Facciamo seguire le cifre degli emigranti partiti negli anni 1902-1904, distinti per porti d'imbarco:

(1) Le classificazioni per gruppi di età riportate nel prospetto corrispondono a quelle stabilite dal regolamento sull'emigrazione per il pagamento del prezzo del biglietto di passaggio. L'art. 74 del detto regolamento stabilisce (lett. e) che deve essere imbarcato a posto nullo chi non ha compiuto un anno, a quarto di posto chi è tra un anno e 5 anni non compiuti, a mezzo posto tra cinque e dieci anni non compiuti, ed a posto intero da dieci anni in su.

**Emigranti partiti negli anni 1902, 1903 e 1904  
divisi per porti d'imbarco.**

PORTI D'IMBARCO (1)	1902		1903		1904	
	Cifre assolute	Per cento	Cifre assolute	Per cento	Cifre assolute	Per cento
Genova . . . . .	62,237	24.68	62,308	22.63	78,142	35.03
Napoli . . . . .	167,051	66.23	181,681	65.98	121,962	54.67
Palermo . . . . .	10,931	4.33	16,516	6. »	10,987	4.92
Havre . . . . .	11,958	4.76	14,834	5.39	11,284	5.38
Altri porti (1) . . . . .	57		»		727	
Totale . . . . .	252,234	100. »	275,339	100. »	223,102	100. »

Il numero degli emigranti partiti dal porto di Genova nell'anno 1904 fu in aumento, mentre quello dei partiti da Napoli subì una diminuzione. Ciò sta in relazione coll'aumento verificatosi nell'emigrazione per il Plata e la diminuzione nell'emigrazione per gli Stati Uniti, in quanto è noto che dal porto di Genova partono di preferenza gli emigranti diretti verso l'America del Sud, mentre da Napoli e dagli altri porti partono di preferenza gli emigranti diretti all'America del Nord.

Nonostante la diminuzione nell'emigrazione per gli Stati Uniti, il porto nel quale il movimento delle partenze si manifestò maggiore, fu, anche per il 1904, quello di Napoli, dal quale prese imbarco in quell'anno il 54.67 per cento del totale dei partiti.

Come si è precedentemente osservato, le cifre sopra riportate relative al movimento dell'emigrazione da porti italiani e dall'Havre, si riferiscono agli emigranti partiti da quei porti, di ogni nazionalità. Ora giova notare che, nei porti del Regno, prende imbarco anche un certo numero di emigranti stranieri, il quale numero fu, nel 1904, di 11,376. Indichiamo qui appresso i paesi a cui detti emigranti stranieri erano diretti col confronto per i due anni precedenti.

(1) Con R. decreto in data 24 gennaio 1904, fu dichiarato porto d'imbarco, a termini dell'articolo 9 della legge sull'emigrazione, anche il porto di Messina, dal quale tuttavia non si ebbe, nel 1904, alcuna partenza.

Emigranti stranieri partiti da porti italiani negli anni 1903-1904  
divisi per porti d'imbarco e paesi di destinazione.

PAESI DI DESTINAZIONE		PORTI D'IMBARCO			TOTALE
		Genova	Napoli	Palermo	
Plata . . . . .	1902	1724	1	>	1725
	1903	813	5	>	818
	1904	2288	2	>	2290
Brasile . . . . .	1902	447	25	>	472
	1903	291	29	>	320
	1904	1056	92	>	1148
Stati Uniti . . . . .	1902	997	2581	>	3578
	1903	610	7930	6	8546
	1904	321	7428	43	7792
Centro America . . . . .	1902	40	>	>	40
	1903	41	>	>	41
	1904	48	>	>	48
Stati del Pacifico . . . . .	1902	45	>	>	45
	1903	48	>	>	48
	1904	98	>	>	98
Totale . . . . .	1902	3253	2607	>	5860
	1903	1803	7964	6	9773
	1904	3811	7522	43	11376

Questi emigranti stranieri provengono per la maggior parte dall'Austria-Ungheria e prendono imbarco da Genova, diretti agli Stati Uniti.

La proporzione degli emigranti stranieri imbarcati da porti del Regno, di fronte al totale dei partiti è minima e varia negli anni 1902-1904 dal 2.4 per cento al 5.2 per cento.

\*  
\* \*

Per dare una idea compiuta del movimento emigratorio giova tener presenti oltre le cifre degli individui partiti anche quelle dei rimpatriati. Facciamo pertanto seguire alcune notizie fornite dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco (Genova, Napoli, Palermo e Messina), circa i passeggeri di 3<sup>a</sup> classe, provenienti da paesi stranieri e sbarcati nei porti sopra indi-

cati durante l'anno 1904. Aggiungiamo infine dei confronti con i due anni precedenti.

Il numero dei passeggeri, sia italiani che stranieri sbarcati nei porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina nel 1904 fu di 172,661, così distribuiti per i vari trimestri dell'anno:

	Italiani	Stranieri	Totale
1° trimestre . . . . .	17,538	899	18,437
2° id. . . . .	24,704	1,094	25,798
3° id. . . . .	60,174	1,133	61,307
4° id. . . . .	65,963	1,156	67,119
Totale dell'anno . . .	168,379	4,282	172,661

Il numero maggiore dei rimpatri, nel 1904, si ebbe nella seconda metà dell'anno, e specialmente nel quarto trimestre.

I passeggeri italiani di 3<sup>a</sup> classe sbarcati nel Regno durante l'anno 1903 furono 168,379, e di essi 42,293 sbarcarono nel porto di Genova, 122,591 nel porto di Napoli, 3048 quello di Palermo, e 447 in Messina.

Degli stessi immigranti, 141,759 erano uomini, cioè l'84 per cento del totale e 26,620, cioè il 16 per cento, erano donne.

Rispetto ai paesi di provenienza, gli *Italiani* sbarcati nel Regno nel 1904 si dividevano come appresso.

TRIMESTRI	Plata	Brasile	Stati Uniti	Altre provenienze	Totale
1° trimestre . . . . .	4,330	2,735	10,304	169	17,538
2° id. . . . .	7,391	4,896	11,991	426	24,704
3° id. . . . .	7,014	4,155	48,714	291	60,174
4° id. . . . .	2,737	4,881	58,222	123	65,963
Totale dell'anno . . .	21,472	16,667	129,231	1,009	168,379

(1) Tanto le cifre degli sbarcati, quanto quelle dei partiti comprendono anche i passeggeri stranieri di 3<sup>a</sup> classe. I passeggeri stranieri di 3<sup>a</sup> classe sbarcati nel Regno negli anni 1902 e 1903 furono rispettivamente 2629 e 3945.

Per quanto riguarda gli arrivi dal Brasile è da notare che dei 16,667 italiani provenienti da quello Stato 13,550 provenivano dal porto di Santos, 2080 dal Rio de Janeiro e 37 dal Parà.

Degli italiani entrati nel Regno nel 1904, 1436 rimpatriarono perchè respinti dai paesi esteri, non trovandosi in regola colle leggi locali sull'immigrazione. Gli emigranti italiani respinti provenivano dagli Stati Uniti dell'America del Nord e cioè 1184 da Nuova York, 251 da Boston, 1 da Nuova Orleans (1).

Confrontiamo ora il numero dei rimpatriati nel 1904 con quello dei rimpatriati nei due anni precedenti, calcolando per ciascun anno la proporzione dei ritornati sui partiti, sia in totale sia per i principali paesi di provenienza e di destinazione:

		Plata	Brasile	Stati Uniti	Altri paesi	Totale
1902	Rimpatriati . . . . .	23,813	29,701	52,216	1,760	107,490
	Partiti (2) . . . . .	32,100	23,951	195,345	838	252,234
	Proporzione dei rimpatriati sui partiti . .	74 %	124 %	27 %	210 %	43 %
1903	Rimpatriati . . . . .	23,813	29,740	78,233	2,241	137,027
	Partiti (2) . . . . .	40,581	10,835	222,703	1,220	275,339
	Proporzione dei rimpatriati sui partiti . .	66 %	274 %	35 %	1 %	50 %
1904	Rimpatriati . . . . .	21,472	16,667	129,231	1,009	168,379
	Partiti (2) . . . . .	59,964	10,957	150,119	2,062	223,102
	Proporzione dei rimpatriati sui partiti . .	36 %	152 %	86 %	49 %	75 %

(1) Gli emigranti italiani respinti nell'anno 1904 così si distinguevano per porti di sbarco e per sesso:

	Uomini	Donne	Totale
Genova . . . . .	28	1	29
Napoli . . . . .	1,216	123	1,369
Palermo . . . . .	33	2	35
Messina . . . . .	1	2	3
Totale . . .	1,308	128	1,436

(2) Passeggeri italiani e stranieri di terza classe.

2 — *Boll. dell'emigraz.* N. 9

Il numero dei rimpatri è andato aumentando, sia in cifre assolute, sia, anche più, in confronto dei partiti (1).

Per ciò che riguarda i singoli paesi di provenienza e di destinazione la proporzione dei ritornati sui partiti, per gli Stati Uniti, è in continuo aumento, e ciò si spiega specialmente col fatto che l'emigrazione per gli Stati Uniti acquista sempre più carattere temporaneo e periodico.

È in diminuzione invece la proporzione dei rimpatriati sui partiti per i paesi del Plata.

Molto elevata è la percentuale dei rimpatri per il Brasile rispetto al quale, negli anni 1902-1904, i ritornati hanno sempre superato il numero dei partiti. Ciò per effetto delle non buone condizioni economiche dei nostri coloni al Brasile.

(1) I dati concernenti i passeggeri rimpatriati contenuti in questo prospetto sono stati ricavati dagli elenchi mensili dei piroscafi provenienti dai paesi transoceanici, compilati dagli Ispettorati dell'emigrazione. Essi differiscono in qualche parte da quelli contenuti nelle Relazioni annuali sulle condizioni della marina mercantile italiana pubblicate dalla Direzione generale della marina mercantile e che sono forniti dalle Capitanerie di porto.

Le notizie date nel prospetto per i vari anni non si prestano ad una esatta comparazione, perchè quelle dei rimpatriati dell'anno 1902 comprendono i passeggeri di 3<sup>a</sup> classe italiani e stranieri, quelle del 1903 i passeggeri di ogni classe, mentre quelle del 1904, per una più accurata distinzione portata nelle statistiche, concernono i soli passeggeri italiani di terza classe. Rispetto ai passeggeri partiti le notizie comprendono tanto gli italiani che gli stranieri di terza classe.

Affine di dimostrare le differenze, del resto di non grande momento, fra i dati circa i passeggeri di ritorno nei vari anni, diamo qui appresso indicazione di essi per ciascuno degli anni 1902, 1903 e 1904, classificandoli secondo la nazionalità e secondo le classi occupate a bordo dei piroscafi.

Anno	Passeggeri italiani		Passeggeri stranieri		Passeggeri italiani e stranieri		Totale generale
	di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> cl.	di 3 <sup>a</sup> cl.	di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> cl.	di 3 <sup>a</sup> cl.	di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> cl.	di 3 <sup>a</sup> cl.	
1902 . . . . .	4,915	92,707	7,239	2,629	12,154	95,336	107,490
1903 . . . . .	4,433	120,645	8,004	3,945	12,437	124,590	137,027
1904 . . . . .	5,089	168,379	11,204	4,282	16,293	172,661	188,954

## STATISTICA DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA PER L'ESTERO nell'anno 1904.

La Direzione generale della statistica ha pubblicato un riassunto della statistica dell'emigrazione italiana per l'estero tanto in Europa che fuori di Europa, avvenuta nell'anno 1904 (1).

Crediamo utile riprodurre qui appresso questo riassunto (con le avvertenze che lo precedono) così come si è fatto per quelli degli anni 1902 e 1903 (2).

La statistica dell'emigrazione, quale è pubblicata dalla Direzione generale della statistica, fa conoscere il suo movimento in complesso, ossia, oltre che per paesi transoceanici, anche per i paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo, mentre le notizie statistiche pubblicate dal Commissariato dell'emigrazione riguardano unicamente l'emigrazione transoceanica.

Giova avvertire che, anche per questa parte dell'emigrazione transoceanica, le cifre date dalla Direzione della statistica non possono coincidere con quelle del Commissariato e ciò per la diversità delle fonti e dei metodi. Le cifre del Commissariato sono desunte dai registri contabili, nei quali si prende nota delle tasse versate dai vettori per ogni emigrante trasportato, e pertanto indicano il numero degli emigranti, ritenuti tali secondo l'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, effettivamente imbarcatasi. Le cifre, invece, della Direzione generale della statistica, sono tratte dai registri dei passaporti tenuti dagli Uffici di pubblica sicurezza e pertanto indicano il numero delle persone a cui è stato rilasciato il passaporto, nell'anno, per questo o quel paese transoceanico.

---

(1) Vedasi il *Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio* in data 1° giugno 1905.

(2) Vedansi i nn. 8 (1903) e 13 (1904) 1904 del *Bollettino dell'emigrazione*.

### Emigrazione italiana per l'estero avvenuta nell'anno 1904.

L'emigrazione italiana per l'estero fino a tutto l'anno 1903, veniva classificata in *periodica o temporanea* e in *propria o permanente*; nella prima dovevano essere comprese le persone che andavano fuori Stato in cerca di lavoro, e generalmente durante le stagioni in cui non trovavano proficua occupazione nel loro paese, col divisamento di non rimanerne a lungo lontane; nella seconda quelle che espatriavano per un tempo indefinito, in cerca di stabile collocamento.

In realtà, codesta distinzione, basata sull'intenzione manifestata dall'emigrante al momento in cui si faceva rilasciare il passaporto, non era sempre attendibile. A misura che è venuto crescendo nel nostro paese il movimento di espansione della popolazione verso l'estero, esso è diventato più irregolare; e, resisi più facili e meno costosi i mezzi di trasporto, anche i paesi più lontani, che un tempo erano scelti come meta del viaggio soltanto da coloro i quali intendevano prendervi residenza per molti anni o per tutta la vita, sono ora visitati da masse di lavoratori, che, dopo breve permanenza, volontariamente o per forza maggiore, fanno ritorno in patria. Altri al contrario, che si erano recati all'estero senza intenzione di fermarvi lungamente, trovate colà buone condizioni di lavoro, prolungano indefinitamente la loro assenza.

Perciò, tanto i sindaci che rilasciavano i *nulla osta* per i passaporti, quanto le Autorità di pubblica sicurezza che rivedevano o riassumevano i prospetti trimestrali della statistica dell'emigrazione, compilati negli Uffici comunali, erano spesso costretti a dichiarare non essere loro possibile dividere gli emigranti nelle due categorie determinate dalla statistica ufficiale.

Per queste considerazioni, a cominciare dal 1° gennaio 1904, si è creduto opportuno di rinunciare a determinare con cifre, le quali non esprimevano lo stato reale delle cose, quanti fossero gli emigranti temporanei e quanti i permanenti, e di richiedere soltanto la classificazione di essi secondo i paesi di destinazione.

Un'altra innovazione portata nel metodo di compilazione della statistica dell'emigrazione riguarda le fonti alle quali si attingono le notizie. Per il passato, sorgente principale erano i registri municipali dei *nulla osta* pel rilascio dei passaporti; ora si è invece stabilito che la statistica dell'emigrazione sia fatta esclusivamente dagli Uffici di pubblica sicurezza in ogni circondario, desumendola dalle notizie contenute nel registro dei passaporti da essi tenuto, non compresi quelli che dall'ammontare della tassa pagata o da

altre informazioni, risultassero essere stati richiesti a scopo di viaggio per affari, o per diporto, o per salute. Oltre ai passaporti rilasciati a persone che si trovavano nel Regno, le autorità di pubblica sicurezza tengono conto anche di quelli richiesti dai RR. consoli, per individui che erano già usciti dal Regno senza munirsi di questo documento.

Inoltre i sindaci dei Comuni, nel prospetto del movimento della popolazione, che inviano ogni mese alla Direzione generale della statistica, devono anche dichiarare quanti individui abbiano emigrato all'estero; sia che fossero muniti di passaporto rilasciato nell'anno, sia che si fossero serviti di passaporti avuti in anni precedenti, sia che mancassero affatto di tale documento.

Dai dati attinti a queste diverse fonti d'informazioni risulta che il movimento d'emigrazione per l'estero nel 1904 era rappresentato da 506,731 individui; dei quali 455,922 richiesero il passaporto prima di espatriare, 15,269 lo ottennero per mezzo dei RR. consoli, quando già si trovavano all'estero; gli altri 35,540 furono indicati come emigrati soltanto dai sindaci.

Questi ultimi appartengono tutti, ad eccezione di 236, a provincie di confine, e più precisamente 1834 alla provincia di Belluno, 22711 a quella di Udine, 1793 a quella di Vicenza, 438 a quella di Como, 229 a quella di Bergamo, 8199 a quella di Cuneo e 100 a quella di Porto Maurizio. Per questi 35,540 emigranti non furono specificati nè l'età, nè la professione, nè il paese di destinazione. Quantunque essi siansi molto probabilmente diretti allo Stato di confine più prossimo al Comune dal quale sono emigrati, non li abbiamo compresi neanche nella classificazione per paesi di destinazione. Nello stesso anno 1904 l'emigrazione per paesi transoceanici, quale risulta dai registri dei passaporti, fu di 252,366 individui e quella per Stati di Europa e per paesi non europei del bacino del Mediterraneo di 218,825, che aumenterebbero fino a 254,365, ove si aggiungessero a questa categoria tutti gli emigranti che i sindaci indicarono in più di quelli che fecero richiesta di passaporto.

Nel 1903 vi furono 282,435 emigranti per paesi transoceanici e 225,541 per gli altri paesi suindicati: in totale 507,976, numero quasi identico a quello del 1904; ma in quest'ultimo anno si ebbero in meno 30,069 emigranti per paesi transoceanici, ed in più 28,824 emigranti per l'Europa ed il bacino del Mediterraneo.

Le diminuzioni più forti nell'emigrazione transoceanica si verificarono nei compartimenti della Campania, degli Abruzzi e Molise, della Sicilia e delle Puglie.

Secondo notizie raccolte dal Commissariato dell'emigrazione, nel 1904 si imbarcarono nei porti italiani ed in quello di Håvre (Francia) con destina-

zione a Stati dell'America e dell'Australia 211,726 italiani. Questo numero è inferiore di 40,640 a quello dato dalla nostra statistica basata sui passaporti rilasciati.

La differenza si spiega, sia perchè parecchi italiani presero imbarco in porti esteri all'infuori di quello di Havre (cioè a Marsiglia, Anversa, Liverpool, ecc.), sia perchè altri si imbarcarono come passeggeri di 2<sup>a</sup> classe, oppure si arruolarono come marinai, cuochi o camerieri di bastimento e non figurano perciò nella statistica del Commissariato; sia perchè taluni fecero richiesta del passaporto per mezzo dei RR. consoli, trovandosi già all'estero; sia infine perchè molti si erano provvisti di passaporto nel 1904 e sono stati quindi compresi nella nostra statistica generale per quell'anno, mentre non partirono o rimandarono la loro partenza al 1905 e perciò non potevano figurare nella statistica del Commissariato, che ha registrato i soli emigranti effettivamente imbarcati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1904.

Seguono le notizie per provincie e compartimenti.

TAVOLA I. — Movimento dell'emigrazione negli anni 1903 e 1904 per provincie e compartimenti.

PROVINCIE e compartimenti	Popolazione calcolata al 1° luglio 1904	EMIGRAZIONE					
		1903			1904		
		Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediter- raneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediter- raneo	Totale
Alessandria . . . . .	828,026	5,136	1,559	6,695	5,842	2,196	8,038
Cuneo . . . . .	641,007	3,389	5,368	8,757	4,742	4,601	a) 9,343
Novara . . . . .	756,207	3,503	9,331	12,834	4,782	13,757	18,539
Torino . . . . .	1,144,533	5,693	9,756	15,449	6,801	10,117	16,918
<i>Piemonte . . . . .</i>	<i>3,369,773</i>	<i>17,721</i>	<i>26,014</i>	<i>43,735</i>	<i>22,167</i>	<i>30,671</i>	<i>52,838</i>
Genova . . . . .	972,659	4,196	573	4,769	5,150	1,068	6,218
Porto Maurizio . . . . .	145,141	134	161	295	102	234	b) 336
<i>Liguria . . . . .</i>	<i>1,117,800</i>	<i>4,330</i>	<i>734</i>	<i>5,064</i>	<i>5,252</i>	<i>1,302</i>	<i>6,554</i>
Bergamo . . . . .	473,940	505	7,335	7,840	600	7,196	c) 7,796
Brescia . . . . .	551,956	982	2,332	3,314	864	5,352	6,216
Como . . . . .	593,225	1,455	7,939	9,394	3,800	8,694	d) 12,494
Cremona . . . . .	332,789	117	779	896	237	1,106	1,343
Mantova . . . . .	315,030	410	2,042	2,452	429	2,186	2,615
Milano . . . . .	1,517,189	1,900	2,835	4,735	1,850	3,557	5,407
Pavia . . . . .	502,056	2,460	695	3,155	3,627	936	4,563
Sondrio . . . . .	126,494	492	4,045	4,537	1,074	3,251	4,325
<i>Lombardia . . . . .</i>	<i>4,412,679</i>	<i>8,321</i>	<i>28,552</i>	<i>36,873</i>	<i>12,481</i>	<i>32,278</i>	<i>44,759</i>
Belluno . . . . .	196,629	1,013	17,345	18,358	1,130	13,431	e) 14,561
Padova . . . . .	452,208	638	3,613	4,251	376	6,280	6,656
Rovigo . . . . .	223,302	606	666	1,272	1,559	983	2,542
Treviso . . . . .	419,378	509	4,884	5,393	1,306	6,167	7,473
Udine . . . . .	611,611	1,317	49,290	50,607	2,192	23,850	f) 26,042
Venezia . . . . .	410,120	148	1,961	2,109	383	2,429	2,812
Verona . . . . .	427,828	735	5,031	5,766	1,254	7,356	8,610
Vicenza . . . . .	458,347	1,089	11,433	12,522	742	10,280	g) 11,022
<i>Veneto . . . . .</i>	<i>3,199,723</i>	<i>6,055</i>	<i>94,223</i>	<i>100,278</i>	<i>8,942</i>	<i>70,776</i>	<i>79,718</i>

a) non compresi 8199 individui che i sindaci indicarono come emigrati all'estero, ma che non richiesero un passaporto nel 1904 — b) non compresi 100 id. — c) non compresi 229 id. — d) non compresi 438 id. — e) non compresi 1834 id. — f) non compresi 22.711 id. — g) non compresi 1793 id.

Segue TAVOLA I. — Movimento dell'emigrazione negli anni 1903 e 1904 per provincie e compartimenti.

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE calcolata al 1° luglio 1904	EMIGRAZIONE					
		1903			1904		
		Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi dell' bacino del Mediter- raneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi dell' bacino del Mediter- raneo	Totale
Bologna . . . . .	539,930	526	3,228	3,754	741	5,060	5,801
Ferrara . . . . .	280,327	446	389	835	532	617	1,149
Forlì . . . . .	286,713	470	3,384	3,854	619	4,802	5,421
Modena . . . . .	323,131	1,299	4,005	5,304	1,729	3,579	5,308
Parma . . . . .	269,398	1,249	3,092	4,341	1,193	3,315	4,508
Piacenza . . . . .	248,644	1,160	1,331	2,491	1,371	1,857	3,228
Ravenna . . . . .	238,759	123	801	984	125	1,238	1,363
Reggio nell'Emilia . .	280,362	650	2,772	3,422	512	2,365	a) 2,877
<i>Emilia . . .</i>	<i>2,497,264</i>	<i>5,923</i>	<i>19,062</i>	<i>24,985</i>	<i>6,822</i>	<i>22,833</i>	<i>29,655</i>
Arezzo . . . . .	278,318	102	1,867	1,969	173	2,010	2,183
Firenze . . . . .	970,263	859	5,301	6,160	826	6,966	7,792
Grosseto . . . . .	151,550	132	214	346	118	200	318
Livorno . . . . .	124,287	237	998	1,265	270	1,041	1,311
Lucca . . . . .	326,498	4,997	3,341	8,338	5,474	2,321	7,795
Massa e Carrara . . .	201,349	1,647	2,382	4,029	1,504	2,204	3,708
Pisa . . . . .	328,302	605	2,158	2,763	793	1,925	2,718
Siena . . . . .	230,445	82	287	369	35	386	421
<i>Toscana . . .</i>	<i>2,620,013</i>	<i>8,691</i>	<i>16,548</i>	<i>25,239</i>	<i>9,193</i>	<i>17,053</i>	<i>26,246</i>
Ancona . . . . .	309,150	1,891	1,890	3,781	2,786	1,987	4,773
Ascoli Piceno . . . . .	252,648	2,955	720	3,675	2,746	653	3,399
Macerata . . . . .	263,211	4,328	683	5,011	5,091	517	5,608
Pesaro e Urbino . . .	260,228	1,326	3,226	4,552	1,009	3,936	4,945
<i>Marche . . .</i>	<i>1,085,237</i>	<i>10,500</i>	<i>6,519</i>	<i>17,019</i>	<i>11,632</i>	<i>7,093</i>	<i>18,725</i>
Perugia-Umbria . . . .	686,830	1,630	3,683	5,313	1,231	5,452	6,683
Roma-Lazio . . . . .	1,265,812	7,218	940	8,158	5,386	1,185	6,571

a) non compresi 236 individui che i sindaci indicarono come emigrati all'estero, ma che non richiesero un passaporto nel 1904.

Segue TAVOLA I. — Movimento dell'emigrazione negli anni 1903 e 1904 per provincie e compartimenti.

PROVINCIE e compartimenti	POPOLAZIONE CALCOLATA al 1° luglio 1904	EMIGRAZIONE					
		1903			1904		
		Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediter- raneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediter- raneo	Totale
Aquila . . . . .	405,312	8,517	4,109	12,626	6,225	4,130	10,355
Campobasso . . . . .	367,554	13,407	761	14,168	7,606	469	8,075
Chieti . . . . .	376,058	11,854	1,112	12,966	9,302	371	9,673
Teramo . . . . .	318,702	5,322	1,267	6,589	3,151	905	4,056
<i>Abruzzi e Molise . . .</i>	<i>1,467,626</i>	<i>39,100</i>	<i>7,249</i>	<i>46,349</i>	<i>26,284</i>	<i>5,875</i>	<i>32,159</i>
Avellino . . . . .	404,272	16,963	91	17,054	10,124	53	10,177
Benevento . . . . .	259,951	8,251	72	8,323	5,430	62	5,492
Caserta . . . . .	799,869	15,344	4,592	19,936	11,967	2,557	14,524
Napoli . . . . .	1,182,539	7,290	1,818	9,108	7,335	1,350	8,685
Salerno . . . . .	568,778	15,092	1,005	16,097	11,020	965	11,985
<i>Campania . . . . .</i>	<i>3,215,409</i>	<i>62,940</i>	<i>7,578</i>	<i>70,518</i>	<i>45,876</i>	<i>4,987</i>	<i>50,863</i>
Bari . . . . .	859,694	6,357	2,320	8,677	6,067	3,246	9,313
Foggia . . . . .	440,714	5,287	278	5,565	2,723	150	2,873
Lecce . . . . .	741,300	493	1,053	1,546	453	1,209	1,662
<i>Puglie . . . . .</i>	<i>2,041,608</i>	<i>12,137</i>	<i>3,651</i>	<i>15,788</i>	<i>9,243</i>	<i>4,605</i>	<i>13,848</i>
Potenza-Basilicata . .	490,705	12,852	550	13,402	11,462	394	11,856
Catanzaro . . . . .	484,446	12,958	829	13,787	10,223	168	10,391
Cosenza . . . . .	470,120	7,265	591	7,856	14,028	218	14,246
Reggio di Calabria . .	440,128	11,478	878	12,356	9,865	980	10,845
<i>Calabrie . . . . .</i>	<i>1,394,604</i>	<i>31,701</i>	<i>2,398</i>	<i>33,999</i>	<i>34,116</i>	<i>1,366</i>	<i>35,482</i>
Caltanissetta . . . . .	341,421	3,342	377	3,719	2,725	635	3,360
Catania . . . . .	736,913	5,074	918	5,992	5,142	1,314	6,456
Girgenti . . . . .	384,801	7,354	293	7,647	6,281	241	6,522
Messina . . . . .	561,141	15,196	751	15,947	9,789	877	10,666
Palermo . . . . .	808,643	19,595	512	20,107	13,594	314	13,908
Siracusa . . . . .	446,583	1,210	1,023	2,233	1,760	3,890	5,659
Trapani . . . . .	387,426	1,402	1,773	3,175	2,716	1,375	4,091
<i>Sicilia . . . . .</i>	<i>3,666,928</i>	<i>53,173</i>	<i>5,647</i>	<i>58,820</i>	<i>42,016</i>	<i>8,646</i>	<i>50,662</i>
Cagliari . . . . .	496,366	98	1,560	1,658	184	2,588	2,772
Sassari . . . . .	317,997	45	733	778	79	1,721	1,800
<i>Sardegna . . . . .</i>	<i>814,363</i>	<i>143</i>	<i>2,293</i>	<i>2,436</i>	<i>263</i>	<i>4,309</i>	<i>4,572</i>

Segue TAVOLA I. — Riassunto per compartimenti.

COMPARTIMENTI	Popolazione calcolata al 1° luglio 1904	CIFRE EFFETTIVE						CIFRE PROPOZIONALI A 100.000 ABITANTI (e)					
		1903			1904			1903			1904		
		Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altre paesi del bacino del Me- diterraneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altre paesi del Me- diterraneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altre paesi del Me- diterraneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altre paesi del Me- diterraneo	Totale
Piemonte . . . . .	3,369,773	17,721	26,014	43,735	22,167	30,071	52,838	538	776	1,304	653	910	1,568
Liguria . . . . .	1,117,800	4,330	734	5,064	5,252	1,302	6,554	392	66	458	470	116	586
Lombardia . . . . .	4,412,679	8,321	28,552	36,873	12,481	32,278	44,759	190	633	843	283	731	1,014
Veneto . . . . .	3,196,723	6,055	94,223	100,278	8,942	79,718	90,663	190	2,963	3,153	279	2,212	2,491
Emilia . . . . .	2,497,294	5,923	19,092	24,985	6,822	22,853	29,655	239	768	1,007	273	914	1,187
Toscana . . . . .	2,690,013	8,091	16,548	25,239	9,193	17,053	26,246	334	605	971	351	653	1,002
Marche . . . . .	1,085,237	10,500	6,519	17,019	11,632	7,093	18,725	974	605	1,579	1,072	653	1,725
Umbria . . . . .	683,880	1,630	3,683	5,313	1,231	4,542	6,683	239	541	780	179	704	973
Lazio . . . . .	1,265,812	7,218	940	8,158	5,388	1,185	6,571	580	75	655	485	94	519
Abruzzi e Molise . . . . .	1,467,626	39,100	7,219	46,319	28,284	5,875	32,159	2,678	497	3,175	1,791	400	2,191
Campania . . . . .	3,215,409	62,940	7,578	70,518	45,876	4,987	53,863	1,997	237	2,204	1,427	135	1,582
Puglie . . . . .	2,041,608	12,127	3,651	15,778	9,243	4,605	13,848	602	181	783	453	225	678
Basilicata . . . . .	460,705	12,852	450	13,402	11,492	394	11,856	2,019	112	2,731	2,335	80	2,416
Calabria . . . . .	1,364,694	31,701	2,298	33,999	34,116	1,366	35,482	2,253	165	2,450	2,446	98	2,584
Sicilia . . . . .	3,606,928	53,173	5,647	58,820	42,016	8,646	50,662	1,466	156	1,622	1,146	236	1,382
Sardegna . . . . .	814,363	143	2,293	2,435	263	4,369	4,572	18	284	302	32	530	562
Regno . . . . .	33,346,514	282,435	225,541	507,976	252,366	218,825	471,191	853	682	1,535	757	656	1,413

(a) Le proporzioni per l'anno 1903 furono calcolate sulle cifre della popolazione al 1° luglio 1903 e quelle per l'anno 1904 sulle cifre della popolazione al 1° luglio 1904. Tali cifre di popolazione furono determinate approssimativamente sulla base dell'aumento annuo medio aritmetico accertato fra il censimento del 1° gennaio 1882 e quello del 30 febbraio 1901.

(b) Non compresi 8,199 individui che i sindaci indicarono come emigrati all'estero, ma che non richiesero un passaporto nel 1904.

(c) Non compresi 100, come sopra.

(d) Non compresi 667, come sopra.

(e) Non compresi 26,338 come sopra.

(f) Non compresi 236, come sopra.

(g) Non compresi 35,546, come sopra.

TAVOLA II. — Movimento generale dell'emigrazione negli anni dal 1876 al 1904.

*Cifre effettive.*

ANNI	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale	ANNI	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale
1876 . . . . .	10,848	88,923	108,771	1891 . . . . .	187,575	106,056	293,631
1877 . . . . .	21,585	77,828	99,213	1892 . . . . .	114,246	109,421	223,667
1878 . . . . .	21,203	75,065	96,268	1893 . . . . .	138,982	107,769	246,751
1879 . . . . .	37,286	82,545	119,831	1894 . . . . .	111,898	113,425	225,323
1880 . . . . .	33,258	86,643	119,901	1895 . . . . .	184,518	108,663	293,181
1881 . . . . .	41,064	94,768	135,832	1896 . . . . .	194,247	113,235	307,482
1882 . . . . .	59,826	101,736	161,562	1897 . . . . .	172,078	127,777	299,855
1883 . . . . .	64,283	104,818	169,101	1898 . . . . .	135,912	147,803	283,715
1884 . . . . .	56,319	90,698	147,017	1899 . . . . .	140,767	167,572	308,339
1885 . . . . .	73,481	83,712	157,193	1900 . . . . .	166,503	183,279	352,782
1886 . . . . .	82,877	84,952	167,829	1901 . . . . .	279,674	253,571	533,245
1887 . . . . .	130,302	85,363	215,665	1902 . . . . .	284,654	246,855	531,509
1888 . . . . .	204,700	86,036	290,736	1903 . . . . .	282,435	225,541	507,976
1889 . . . . .	123,589	94,823	218,412	1904 . . . . .	252,366	(a) 254,345	(a) 506,371
1890 . . . . .	114,949	102,295	217,244				

*Cifre proporzionali a 100,000 abitanti (b).*

1876 . . . . .	72	323	395	1891 . . . . .	616	348	964
1877 . . . . .	77	281	358	1892 . . . . .	372	357	729
1878 . . . . .	76	269	345	1893 . . . . .	450	349	799
1879 . . . . .	133	294	427	1894 . . . . .	360	365	725
1880 . . . . .	118	307	425	1895 . . . . .	590	347	937
1881 . . . . .	145	334	479	1896 . . . . .	617	359	976
1882 . . . . .	209	356	565	1897 . . . . .	543	403	946
1883 . . . . .	223	364	587	1898 . . . . .	426	463	889
1884 . . . . .	194	313	507	1899 . . . . .	438	522	960
1885 . . . . .	251	287	538	1900 . . . . .	515	576	1.091
1886 . . . . .	282	289	571	1901 . . . . .	859	778	1.637
1887 . . . . .	440	288	728	1902 . . . . .	867	752	1.619
1888 . . . . .	686	289	975	1903 . . . . .	853	682	1.535
1889 . . . . .	411	316	727	1904 . . . . .	757	763	1.520
1890 . . . . .	380	338	718				

(a) In questa tavola di confronto fra la statistica del 1904 e quella degli anni precedenti abbiamo aggiunti ai 471,093 emigranti che avevano il passaporto, i 35,540 che non si munirono di tale documento, assegnandoli all'emigrazione per altri Stati d'Europa.

(b) Le proporzioni furono calcolate per ciascun anno sulle cifre della popolazione al 1° luglio. Le cifre di popolazione per gli anni interposti fra i censimenti del 1872 e del 1882 e fra questo ultimo e quello del 1901 furono determinate approssimativamente, supponendo, per brevità di calcolo, che l'aumento di popolazione verificatosi fra il 1° ed il 2° censimento e fra il 2° ed il 3° sia ripartito in ugual misura per ciascun anno corso fra i due censimenti. Le cifre di popolazione per gli anni posteriori al censimento del 1901 furono determinate col procedimento accennato sulla seconda parte della nota a) della pagina precedente.

TAVOLA III. — Emigranti nel 1904, classificati secondo il periodo dell'anno in cui partirono, per sesso, per età e secondo che partirono soli ovvero a gruppi di famiglia.

	EMIGRANTI CLASSIFICATI SECONDO IL PERIODO DELL'ANNO in cui partirono				EMIGRANTI DIVISI PER SESSO E PER ETÀ				EMIGRANTI classificati secondo che partirono soli ovvero a gruppi di famiglia		
	1° trime- stre	2° trime- stre	3° trime- stre	4° trime- stre	Maschi	Femm.	Totale	dei quali in età non oltre i 15 anni compiuti		Partiti a gruppi di famiglia	
								Maschi	Femmine		
Per paesi transoceanici . . . . .	94,359	51,558	49,518	56,831	387,826	83,305	471,191	30,040	10,459	377,394	93,797
Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo . . . . .	94,153	44,730	38,638	41,304							
Totale . . . . .	188,512	96,288	88,156	98,335							

NB. — In questa tavola non si è tenuto conto dei 35,540 emigranti partiti senza aver fatto nel 1904 richiesta di passaporto.

TAVOLA IV. — Emigranti nel 1904 di età superiore ai 15 anni compiuti, classificati secondo la professione o condizione.

PROFESSIONI E CONDIZIONI	MASCHI	FEMMINE	PROFESSIONI E CONDIZIONI	MASCHI	FEMMINE
Agricoltori, pastori, boscaioli, ecc. . . . .	116,995	20,032	Medici, farmacisti, levatrici, avvocati, ingegneri, insegnanti . . . . .	1,114	225
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc. .	49,284	515	Pittori, scultori, disegnatori, incisori, fotografi .	979	16
Giornalieri ed altri addetti a lavori di sterro e a costruzioni . . . . .	122,177	10,143	Artisti da teatro, musicanti . . . . .	1,159	448
Operai addetti ad altre industrie . . . . .	43,156	10,032	Addetti ai servizi domestici . . . . .	2,350	6,014
Albergatori, osti, caffettieri, droghieri, salumai, panattieri, fruttivendoli, ecc. . . . .	3,149	172	Professioni diverse dalle preindicate . . . . .	6,123	2,022
Addetti ad altri } padroni, commessi . . . . . commerci ed ai } trasporti } garzoni, facchini, camerieri . .	1,848 3,431	61 308	Attendenti alle cure domestiche . . . . .	1,026	12,899
Esercenti mestieri girovaghi . . . . .	2,683	277	Condizione o professione ignota . . . . .	1,441	742
			Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni.	356,886	63,406

NOTE. — In questa tavola non si è tenuto conto dei 35,540 emigranti partiti senza aver fatto nel 1904 richiesta di passaporto.

TAVOLA V. — Emigranti negli anni 1903 e 1904 classificati per paesi di destinazione.

PAESI DI DESTINAZIONE	ANNI	
	1903	1904
Austria-Ungheria { Austria . . . . .	45,819	35,853
Ungheria . . . . .	5,733	3,584
Belgio, Olanda, Lussemburgo . . . . .	(a) 631	1,776
Danimarca, Svezia, Norvegia . . . . .	97	256
Francia . . . . .	48,993	45,559
Germania . . . . .	53,553	55,049
Inghilterra, Scozia, Irlanda . . . . .	3,963	3,994
Rumenia, Grecia, Serbia, Bulgaria, Montenegro e Turchia europea.	3,001	2,742
Russia . . . . .	1,049	1,572
Spagna e Portogallo . . . . .	670	629
Svizzera . . . . .	45,780	52,263
Europa (senza specificazione di paesi) . . . . .	6,654	665
Totale per l'Europa . . . . .	215,943	203,922
Algeria, Tunisia . . . . .	7,665	9,645
Egitto . . . . .	1,787	4,496
Tripolitania . . . . .	?	568
Altri paesi dell'Africa . . . . .	1,239	1,889
Totale per l'Africa . . . . .	10,691	16,598
Antille, Colombia, Venezuela, Guyane, Equatore . . . . .	345	620
Argentina . . . . .	43,915	51,779
Brasile . . . . .	27,707	19,724
Canada . . . . .	2,528	4,748
Cile, Perù, Bolivia . . . . .	539	1,383
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, San Salvador, Honduras, Panama.	986	227
Messico . . . . .		981
Stati Uniti dell'America del Nord . . . . .	197,855	168,739
Uruguay e Paraguay . . . . .	1,245	1,323
America (senza specificazione dello Stato) . . . . .	5,293	»
Totale per l'America . . . . .	280,413	249,496
Asia { Turchia . . . . .	146	174
Altri paesi . . . . .	394	202
Oceania . . . . .	389	701
Totale generale . . . . .	507,976	471,191

NB. — In questa tavola non si è tenuto conto dei 35,540 emigranti partiti senza aver fatto nel 1904 richiesta di passaporto.

(a) Per l'anno 1903 le cifre si riferiscono agli emigranti nel Belgio e nell'Olanda, escluso il Lussemburgo, che era compreso colla Germania.

## ATTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

## 1. — Personale del Commissariato.

a) Regio decreto in data 5 marzo 1905  
che nomina il commissario generale dell'emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e l'articolo 13  
del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sulla emigrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli  
affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Il contrammiraglio Carlo Leone Reynaudi è incaricato delle fun-  
zioni di commissario generale dell'emigrazione con una indennità  
mensile di lire 500, da imputarsi al fondo per l'emigrazione, con de-  
correnza dal 1° aprile 1905.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TITTONI.

C. MIRABELLO.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1905, n. 68.

- b) **Regio decreto in data 26 febbraio 1905 che nomina un commissario dell'emigrazione.**

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, e gli articoli 12 e 13 del regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro dell'interno e sentito il reggente commissario generale dell'emigrazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Malnate cav. Natale, questore di 2<sup>a</sup> classe, è incaricato delle funzioni di commissario dell'emigrazione, con un'indennità di carica di lire 250 mensili, imputabili al fondo per l'emigrazione, con decorrenza dal giorno 1° marzo 1905.

Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri è incaricato dell'attuazione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.  
TITTONI.

2. — **Costituzione del Consiglio dell'emigrazione.**

- a) **Regio decreto in data 29 gennaio 1905 per la nomina di tre membri del Consiglio dell'emigrazione pel triennio 1905-907 (1).**

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 20, 21 e 22 del regolamento per la esecuzione della legge medesima, approvato con nostro decreto del 10 luglio 1901, n. 375;

(1) *V. Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1905, n. 42.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono nominati a far parte del Consiglio dell'emigrazione per il triennio 1905-1907 gli onorevoli signori:

Dal Verme conte Luchino, deputato al Parlamento;

Luzzatti Luigi, deputato al Parlamento;

Pantano Edoardo, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

b) Decreto ministeriale in data 9 febbraio 1905 che costituisce il Consiglio dell'emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Visti gli articoli 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 20 del regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, per la esecuzione della legge medesima;

Visto il decreto reale in data 29 gennaio 1905, col quale sono nominati tre membri del Consiglio dell'emigrazione;

Viste le comunicazioni fatte al ministero degli affari esteri dai ministeri indicati dall'articolo 7 della legge suddetta per la designazione dei rispettivi delegati;

Vista la comunicazione in data 2 gennaio 1905 della lega nazionale delle società cooperative italiane per la designazione del suo delegato;

4 — *Bollett. emigraz. N. 9.*

Visto il verbale in data 29 dicembre 1904, constatante il risultato della votazione cui furono chiamate le principali società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del regno;

Determina:

Il Consiglio dell'emigrazione è costituito come segue:

On. Luigi Luzzatti, deputato al Parlamento.

On. Edoardo Pantano, deputato al Parlamento.

On. Dal Verme conte Luchino, deputato al Parlamento.

Cav. Egisto Rossi, commissario generale reggente, delegato del ministero degli affari esteri (1).

On. Luigi Bodio, consigliere di Stato, senatore del regno, delegato del ministero della pubblica istruzione.

Comm. Carlo De' Negri, direttore generale della statistica, delegato del ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Comm. Augusto Mortara, ispettore generale, delegato del ministero del tesoro.

Comm. Federico Gambetta, direttore capo di divisione, delegato del ministero della marina.

Comm. Emilio Alessio, direttore capo di divisione, delegato del ministero dell'interno.

Prof. Giovanni Montemartini, direttore dell'ufficio del lavoro.

On. Alberto Merlani, ex deputato al Parlamento, delegato della lega nazionale delle società cooperative italiane.

On. Filippo Turati, deputato al Parlamento, delegato delle società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del regno.

Comm. Nicola Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli.

Dato a Roma, 9 febbraio 1905.

TITTONI.

(1) In seguito alla nomina del Commissario generale dell'emigrazione, avvenuta il 1° aprile 1905, il cav. E. Rossi ha cessato di far parte del Consiglio della emigrazione come delegato del Ministero degli affari esteri, ed è stato sostituito dal contrammiraglio C. L. Reynaudi.

c) **Regio decreto in data 9 febbraio 1905 che nomina il presidente e il vice presidente del Consiglio dell'emigrazione (1).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto in data 29 gennaio 1905, col quale sono nominati tre membri del Consiglio dell'emigrazione pel triennio 1905-1907;

Visto l'articolo 21 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con nostro decreto del 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nominati nel Consiglio dell'emigrazione per il triennio 1905-1907:

l'onorevole Luzzatti Luigi, deputato al Parlamento, presidente;

l'onorevole Pantano Edoardo, deputato al Parlamento, vicepresidente.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1905, n. 47.

## 3. — Passaporti.

Circolare del Ministero degli affari esteri, in data 4 aprile 1905, relativa alle norme per il rilascio dei passaporti per l'estero.

A rendere più rigorosa ed uniforme l'osservanza delle disposizioni riguardanti il servizio dei passaporti, si è creduto opportuno di diramare alle autorità governative e comunali una circolare che risolve i dubbi e le incertezze manifestatesi nell'applicazione delle disposizioni stesse.

La circolare, che qui appresso si riproduce, è stata inviata ai Prefetti e ai Sindaci del Regno, agli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e agli ufficiali diplomatici e consolari all'estero, ed è stata mandata altresì in comunicazione ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re presso i Tribunali e ai Pretori del Regno.

Le disposizioni del R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sulla concessione dei passaporti per l'estero, non sono sempre interpretate ed applicate rettamente. Si reputa, perciò, opportuno di chiarire alcuni punti, che sovente danno luogo a dubbi, e si richiama, in modo speciale, l'attenzione delle Autorità governative e comunali sulle avvertenze seguenti, che sono state formulate, intesi i competenti Ministeri.

Giovà anzitutto ricordare alcune delle considerazioni e raccomandazioni, che qui sotto riproduciamo, premesse alle *Istruzioni* pubblicate insieme col suddetto regio decreto:

“ I nuovi provvedimenti mirano a meglio soddisfare alle esigenze della cresciuta emigrazione italiana. Essi si propongono specialmente gli scopi seguenti:

dare maggiore rapidità ed uniformità al servizio di concessione e di rinnovazione dei passaporti;

concentrare nell'autorità municipale le operazioni preliminari, anche nell'intento di sottrarre gli emigranti alle spogliazioni

di cui spesso sono vittima, quando ricorrono, per ottenere il passaporto, ad intermediari poco scrupolosi ed avidi di lucro;

affidare agli uffici competenti, mediante diretta corrispondenza tra i medesimi, l'esaurimento delle prescritte pratiche;

modificare ed unificare la forma del passaporto;

render gratuita la concessione del passaporto (e di tutti gli atti necessari per ottenerlo) a favore di coloro che si recano all'estero a scopo di lavoro, e delle loro famiglie;

aumentare la durata di validità del passaporto, pur mantenendo inalterata la tassa di concessione, quand'essa sia dovuta;

semplificare e rendere più spedita la concessione del *nulla osta*, da parte delle autorità competenti, agli iscritti di leva ed ai militari in congedo.

“ Perchè questi concetti e provvedimenti diano il frutto desiderato, occorre che l'opera di tutte le autorità, chiamate a disimpegnare questo importante servizio, sia attenta e sollecita, evitando lentezze e ritardi, che danno spesso occasione a gravi inconvenienti e a deplorabili abusi; occorre (ed è questo uno dei fini più utili della riforma) facilitare ai nostri emigranti il conseguimento di quel documento, che è il solo atto a far fede in terra straniera della loro identità personale e della loro qualità di cittadini italiani; evitando che, come purtroppo è avvenuto finora in moltissimi casi, essi siano respinti od espulsi da esteri Stati, od esclusi da pubblici o privati lavori, perchè mancanti di *passaporto per l'estero*.

“ Il regio Governo fa, perciò, viva raccomandazione alle competenti autorità di facilitare e di accelerare, per quanto sia loro possibile, il compimento delle formalità loro commesse, e di diffondere nelle popolazioni la persuasione che il passaporto per l'estero è, per chi voglia emigrare anche temporaneamente, un documento di somma convenienza e, qualche volta, di assoluta necessità.

“ I signori sindaci devono, in particolar modo, sovvenire di consiglio gli emigranti, circa le carte di cui, oltrechè del passa-

porto, questi devono andar muniti secondo i vari paesi di destinazione.

“ Per quanto concerne il rilascio di passaporto agli iscritti di leva ed ai militari in congedo, il regio decreto concede le maggiori larghezze conciliabili coll'interesse dello Stato. La solerzia delle autorità militari nel dar corso alle domande di *nulla osta*, varrà senza dubbio a diminuire il numero degli imprudenti che, espatriando senza la prescritta autorizzazione, si trovano poi in serie difficoltà, ed esposti al pericolo d'essere dichiarati renitenti o disertori.

“ Tanto i Sindaci quanto i Prefetti, Sotto-Prefetti, Commissari distrettuali e Questori dovranno tenere appositi registri conformi agli allegati modelli, per inscrivervi rispettivamente le domande di *nulla osta* e i passaporti rilasciati ”.

Per gli accennati modelli vedansi gli allegati *D* ed *E* alla presente circolare.

Persone che non  
possono ottenere  
il passaporto.

Secondo il detto R. Decreto (art. 3), è vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta*, e di rilasciare passaporto per l'estero, a persone che si trovino in una delle categorie seguenti:

1° coloro che, abbandonando persone per legge affidate alle loro cure, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2° coloro che, a norma delle leggi civili, sono sottoposti alla podestà altrui, se privi del consenso della persona da cui dipendono;

3° i fanciulli da uno a sedici anni di età, quando emigrino per paesi transoceanici, se non sono muniti del certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; e, trattandosi di minori di quindici anni, o di donne minorenni, se vi siano ragioni per credere che si vogliano condurre all'estero, quelli per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute, queste per essere tratte alla prostituzione;

4° coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia stato

rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per tempo non minore di un anno;

5° gli iscritti di leva ed i militari che si trovino in determinate condizioni, se non adempiano a certe formalità;

6° le persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare.

A queste categorie altra ne fu aggiunta col R. Decreto 20 novembre 1902, n. 523, cioè: *le persone soggette ad essere respinte dal paese di destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sull'immigrazione.*

Diamo qui appresso dei chiarimenti, che la esperienza ha dimostrato necessari, relativamente a ciascuna delle sopraindicate categorie di persone.

1° *Persone alle cure delle quali siano per legge affidate altre persone.*

Devono intendersi particolarmente compresi in questa categoria, e quindi non possono ottenere il passaporto:

a) il genitore, se non provi di lasciare convenientemente affidati ad altri i propri figli, bisognosi di cure;

b) il tutore, se non sia stato nominato il pro-tutore, o non abbia egli provveduto a farsi sostituire nell'ufficio che gli è affidato; o se non provi, mediante una dichiarazione del Pretore come presidente del Consiglio di famiglia, di aver provveduto ad assicurare la sorte dei pupilli, durante la sua assenza;

c) la nutrice, cui fu affidato un trovatello da allevare, se non abbia ottenuto dalla direzione del competente ospizio la facoltà di portarlo o condurlo seco, oppure se non lo abbia riconsegnato a chi di ragione.

Si avverta che un coniuge non ha obbligo, nel chiedere il passaporto, di presentare l'atto di consenso dell'altro coniuge, presente od assente che sia. Qualora, però, l'altro coniuge faccia opposizione, per motivi ritenuti giusti, si sospenderà l'emissione del *nulla osta* o il rilascio del passaporto, salvo al coniuge che

vuol partire di far valere le proprie ragioni, ove lo creda, davanti la competente Autorità.

Le Autorità devono poi, è bene notarlo, andar caute nel negare d'ufficio il *nulla osta* od il passaporto, quando vi sia l'accordo fra i coniugi per la partenza d'uno di essi e rimangano in patria figli bisognosi di cure. Questi, è evidente, restano affidati al coniuge che non espatria. Tanto più se non vi sono figli, il coniuge che parte non ha obbligo di provare che lascia affidato l'altro coniuge a terza persona, a meno che questo si trovi in istato di infermità che gli impedisca di guadagnarsi la vita.

Se, poi, chi vuol partire è un vedovo od una vedova, e abbandoni figli bisognosi di cure, questi dovranno rimanere convenientemente affidati, come il regolamento lo esige.

L'apprezzamento sulla idoneità d'una persona a ricevere in consegna persone bisognose di cure, è lasciato al sindaco.

“ Questi provvedimenti (avvertivano le *Istruzioni* sopracitate) non hanno già lo scopo di limitare la libertà individuale, ma soltanto quello di provvedere alla tutela di persone incapaci a proteggersi da sè medesime. Si dovrà, quindi, evitare che tali disposizioni siano applicate in modo da contravvenire all'intento per il quale vennero ordinate. Così, per esempio, se una famiglia vive del lavoro del proprio capo, e questi si reca all'estero appunto a cercare lavoro per il mantenimento della famiglia, tutto ciò che si può pretendere è che i figliuoli minori, se ve ne sono, sian lasciati sotto la cura di parenti od amici che assumano di vigilare su di essi. È pur evidente che i criterii dovranno essere ancora più larghi nei casi di emigrazione puramente temporanea. La facoltà dell'emigrare è la regola, e il divieto è l'eccezione; a tale criterio dovranno attenersi, nel dubbio, le autorità, al saggio apprezzamento delle quali è affidata l'applicazione di questo articolo.

“ Contro ingiustificati rifiuti, rimangono, naturalmente, sempre aperte agli interessati le vie del ricorso alle superiori autorità amministrative „.

2° *Persone sottoposte alla podestà altrui.*

Tali persone non possono emigrare senza il consenso della persona da cui dipendono. Pertanto non possono espatriare:

*a)* i minorenni senza il consenso del padre; e, se questi è morto, o assente anche solo temporaneamente, o privato della patria potestà, senza il consenso della madre;

*b)* i minorenni orfani, o i cui genitori siano stati dichiarati assenti, o siano privati della patria potestà, senza il consenso del Consiglio di famiglia, o, in difetto di questo, senza il consenso del pretore, se residenti in comuni capoluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; come pure i minorenni i cui genitori siano assenti temporaneamente, senza il consenso del pretore o del conciliatore;

*c)* i minorenni, figli naturali riconosciuti (art. 184 del Codice civile), senza il consenso del genitore; e i minorenni figli di genitori ignoti, senza il consenso del Consiglio di tutela, o, in mancanza, senza il consenso del pretore, o del giudice conciliatore se residenti in Comuni non capoluoghi di mandamento;

*d)* i minorenni affidati all'Amministrazione di un ospizio (art. 262 Cod. civ.), senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

Il consenso deve essere prestato mediante dichiarazione sottoscritta da chi è chiamato a darlo. Occorre che il sindaco, qualora non abbia conoscenza della firma, si accerti, prima di rilasciare il nulla-osta, che essa è autentica. Se chi deve prestare il consenso è analfabeta, basta che si presenti con due testimoni a un pubblico funzionario (se all'estero a un console), il quale redigerà analogo verbale. Tale atto di consenso è esente da bollo e da ogni altra tassa, se prestato per persona che intenda recarsi, o si trovi, all'estero *a scopo di lavoro*. Nel contesto dell'atto, e prima delle firme, si dovrà fare esplicitamente risultare che l'atto stesso viene rilasciato con esenzione da bollo allo scopo di ottenere il passaporto, a norma dell'articolo 6, comma 4°, del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

3° *Minori di 15 anni e donne minorenni. — Minori di 16 anni che emigrano a paesi transoceanici.* — Quando la per-

sona che chiede, o per la quale si chiede, il passaporto è minore di anni quindici, le autorità comunali e governative, devono, prima di rilasciare il nulla osta o il passaporto, accertarsi che il minore non sia condotto all'estero per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute. L'elenco delle industrie insalubri o pericolose dalle quali sono da escludere i fanciulli di ambo i sessi, minori di 15 anni, costituisce la tabella *B* annessa al regolamento 10 luglio 1901 sull'emigrazione.

Se si tratta di donne minorenni, le autorità devono accertarsi che non si vogliano condurre all'estero a scopo di prostituzione. L'articolo 3 della legge sull'emigrazione commina gravi pene contro chi induce una donna minorenni ad emigrare per trarla alla prostituzione.

S'aggiunga che pei fanciulli da uno a sedici anni di età, quando siano diretti a paesi transoceanici, dev'essere presentato il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo. (Art. 151, n. 3, del regolamento sull'emigrazione).

*4° Persone che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale, o contro le quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso, per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per un tempo non minore di un anno.*

Un'avvertenza importante è da farsi in proposito. Non è raro il caso che taluni Sindaci diano corso alla domanda di passaporto, in seguito alla presentazione di un certificato penale. Ciò non è regolare. È dovere del Sindaco di chiedere d'ufficio alla competente Autorità giudiziaria le *note informative*, necessarie a stabilire, altresì, che non è in corso un mandato di cattura o di comparizione riguardante la persona che chiede il passaporto, e che questa non ha ancora da scontare una pena restrittiva della libertà personale; poichè dal certificato penale si rileva bensì l'esistenza di condanne, ma non l'avvenuta espiazione di esse. Il Sindaco potrà astenersi dall'assumere informazioni, nel solo caso che abbia

personalmente conoscenza delle regolari condizioni in cui si trova chi chiede il passaporto.

5° *Inscritti di leva e militari.*

Per quanto riguarda queste categorie di persone le Prefetture ed i Sindaci dovranno osservare le norme speciali contenute nell'*Allegato A*, dettate dal R. Ministero della guerra.

6° *Persone alle quali per altra disposizione è fatto divieto di espatriare.*

In questa categoria sono particolarmente da comprendersi:

a) i commercianti falliti, sino a che non sia chiusa la procedura di fallimento, i quali non ottengano uno speciale permesso dal giudice delegato (art. 698 del Codice di commercio);

b) i condannati alla vigilanza speciale, che non ricevano espresso consenso dall'ufficio locale di pubblica sicurezza (art. 122 della legge di pubblica sicurezza).

È qui da notarsi che il Sindaco non può rifiutare di emettere il *nulla osta* per la ragione che chi chiede il passaporto sia debitore di somme di danaro verso chicchessia.

7° *Persone soggette ad essere respinte dai paesi di destinazione.*

Com'è noto, alcuni Stati esteri prescrivono che gli immigranti, per essere ammessi allo sbarco, debbano soddisfare a determinate condizioni di salute, di età, di moralità, di possesso di denaro, ecc. Per evitare agli emigranti i danni della reiezione dai paesi di destinazione, col sovracitato Decreto del 20 novembre 1902 fu stabilito che debba essere rifiutato il passaporto a coloro che non si trovano in regola con le leggi di immigrazione dei paesi dove intendono recarsi.

Anche in questa materia è lasciato molto al discernimento dell'Autorità che deve emettere il *nulla osta* o rilasciare il passaporto. Trattasi di provvedimenti intesi a tutelare e l'ordine pubblico e gli stessi emigranti. È, infatti, nell'interesse dell'ordine pubblico che una corrente migratoria non sia inquinata da elementi non desiderati dal paese di destinazione, poichè l'Auto-

rità di quel paese potrebbe adottare misure maggiormente restrittive dell'immigrazione, con danno della classe lavoratrice italiana. È, poi, provvedimento umanitario l'impedire che si esponga a spese, ed alle sofferenze di un lungo viaggio, chi sarebbe escluso poi dallo sbarco ed obbligato a far ritorno in patria. Naturalmente quest'obbligo fatto a Sindaci ed a Prefetti non attenua, nè potrebbe attenuare, la responsabilità che incombe, in forza dell'articolo 24 della legge sull'emigrazione, al vettore che scientemente trasporti emigranti soggetti ad essere respinti dal porto di destinazione. Che l'autorità prefettizia abbia rilasciato il passaporto, non è circostanza la quale possa essere invocata dal vettore, per sottrarsi alle responsabilità attribuitegli dal predetto articolo di legge.

Affinchè le R. Autorità possano avere una guida sicura per deliberare nei casi previsti dalla sopra citata disposizione regolamentare, diamo, nell'*Allegato B*, l'elenco dei paesi che hanno dettato norme di esclusione contro immigranti *non desiderati*, e delle cause determinanti l'esclusione.

Emissione del *nulla osta* e rilascio del passaporto.

Secondo l'art. 2 del R. Decreto 31 gennaio 1901, la domanda per il *nulla osta* può essere verbale o scritta. In quest'ultimo caso, e quando trattisi di persone che recansi all'estero *a scopo di lavoro*, e delle loro famiglie, è esente da tassa di bollo; in caso diverso dev'essere stesa su carta filigranata da centesimi 50.

È indispensabile che chi domanda il *nulla osta* sia stato precedentemente iscritto nei registri d'anagrafe del comune: e ciò in applicazione di quanto dispongono gli articoli 2, 32 e 33 del Regolamento approvato con R. Decreto 21 settembre 1901, n. 445.

Chi richiede il passaporto per l'estero non ha obbligo di provare ch'egli non trovasi nelle categorie di persone alle quali il passaporto non può essere rilasciato. L'Autorità comunale dovrà pertanto dar corso alle domande di *nulla osta*, senza che il richiedente sia obbligato a presentare speciali certificati negativi, salvo ad essa di assumere *d'ufficio* le informazioni che creda opportune.

Il R. Decreto 31 gennaio 1901 non fa obbligo ai Sindaci di ac-

compagnare le dichiarazioni di *nulla osta*, che inviano all'Autorità prefettizia, con annotazioni o documenti di sorta. È anzi stabilito dall'art. 9 del Regolamento sull'emigrazione che i documenti necessari per il *nulla osta* debbono conservarsi nell'archivio comunale, e che presso l'Autorità che rilascia il passaporto deve rimanere il *nulla osta*, corredato delle eventuali successive dichiarazioni delle Autorità militari.

I Prefetti e Sottoprefetti devono adunque, in via ordinaria, rilasciare i passaporti in seguito alla semplice dichiarazione di *nulla osta* dei Sindaci; ma, quando abbiano motivo di dubitare che il richiedente non sia nelle condizioni volute dalla legge per ottenere il passaporto, possono esigere dai Sindaci che siano loro esibiti, salva restituzione, i documenti e comunicare le informazioni raccolte sul conto del richiedente.

Si crede opportuno di rammentare che, per ottenere il *nulla osta* e il passaporto, non è più obbligatoria, come lo era sotto l'impero dell'antica legge sull'emigrazione, la presentazione, da parte dell'emigrante, del *certificato di assicurato imbarco*. Al contrario, la nuova legge sull'emigrazione prescrive (art. 19) che l'emigrante, per potersi provvedere del biglietto, ha l'obbligo di presentare il passaporto.

Quando tra le varie persone componenti una famiglia emigrante vi siano iscritti di leva o militari, occorrerà per questi uno speciale *nulla osta*, ed anche uno speciale passaporto, allorché, trattandosi d'iscritti di leva, il passaporto debba avere una durata inferiore a tre anni.

In tutti gli altri casi un solo *nulla osta* deve bastare per tutte le persone che, giusta l'art. 4 del Regolamento, possono essere iscritte sullo stesso passaporto.

In quanto concerne la concessione di passaporto a donne, è **Passaporto a donne.** necessario che nella prima pagina del passaporto, dopo l'indicazione del nome della titolare, segua l'indicazione del suo stato civile: se, cioè, essa è nubile o maritata e con chi e se il marito

è vivente o se è morto. Tale indicazione è indispensabile, perché in qualche Stato straniero vengono respinte dallo sbarco le donne che non possono dare sicura prova del loro stato civile: dagli Stati Uniti, ad esempio, sono respinte le donne incinte che non provino di essere legittimamente maritate.

**Passaporto a minorenni.**

Il minorenne che debba viaggiare affidato a persona, sul cui passaporto egli non possa, giusta l'articolo 4 del regolamento, essere iscritto, sarà munito di passaporto individuale: ma è di assoluta necessità, per evitare il pericolo di inconvenienti, che sul suo passaporto siano indicati nome, cognome, luogo di nascita e di domicilio, professione e definitiva destinazione dell'accompagnante.

**Aggiunta di fogli al passaporto.**

Avvenendo che, entro i tre anni di validità, si esauriscano i foglietti del passaporto e che se ne debbano aggiungere altri, l'autorità prefettizia deve apporre alla 1<sup>a</sup> pagina dei foglietti aggiunti la seguente annotazione:

“ Si aggiungono n.        fogli, da noi bollati e vidimati, al presente passaporto rilasciato (*indicare da chi*)        in  
 “ data                            a                            figlio di  
 “                            di condizione                            nato in  
 “ (Provincia di                            )        addì                            ”  
 (Data, bollo e firma).

Tali fogli aggiunti non danno luogo a pagamento di tassa di qualsiasi specie.

**Firma del passaporto, connotati del titolare, iscrizione di altre persone.**

Un'avvertenza importantissima è da farsi circa la firma del passaporto. Avviene spesso che né il passaporto è firmato dal titolare, né contiene la dichiarazione che questo è analfabeta. Tale omissione dà luogo ad inconvenienti assai gravi e facilita l'illecita cessione del passaporto dal titolare ad altra persona. Occorre, dunque, che le autorità competenti facciano firmare il passaporto prima di consegnarlo, oppure appongano l'annotazione constatante che il titolare non sa scrivere. È superfluo aggiungere

che il passaporto deve essere direttamente consegnato al titolare, con esclusione, assoluta e categorica, di qualsiasi intermediario.

Per quel che concerne i connotati del titolare, raccomando che essi siano completi e precisi, affinché riesca facile l'identificazione di chi presenta il passaporto.

Avvenendo, poi, a pagine 4 e 5 del passaporto, l'iscrizione di persone che accompagnano il titolare, l'Autorità dovrà apporre, a fianco dei nomi, la data, il bollo e la firma.

La legge sull'emigrazione (art. 5) vuole esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa il passaporto e tutti gli atti necessari per ottenerlo, se la richiesta sia fatta da persone che si recano all'estero *a scopo di lavoro* ovvero dalle loro famiglie.

Gratuità del passaporto. Emigrazione *a scopo di lavoro*.

Devono considerarsi come persone che si recano all'estero *a scopo di lavoro*: gli operai, contadini, braccianti, giornalieri, venditori ambulanti e simili. Coloro che emigrano *a scopo di lavoro* hanno diritto ad avere gratuitamente il passaporto e tutti gli atti necessari per ottenerlo, senza bisogno di comprovare il loro stato di povertà mediante l'esibizione di apposito certificato. Per far constare che una determinata persona o famiglia recasi all'estero *a scopo di lavoro*, è sufficiente una dichiarazione del Sindaco inserita nel certificato di *nulla osta*.

L'esenzione dalla tassa deve estendersi anche alla famiglia di chi si reca all'estero *a scopo di lavoro*; e va applicata ai membri di essa, sia che accompagnino la persona che si reca all'estero *a scopo di lavoro*, sia che si propongano di raggiungerla, qualora già, *a scopo di lavoro*, si trovi all'estero.

Nessun impiegato può chiedere, né accettare compenso di sorta dall'emigrante, neppure a titolo di remunerazione per lavoro straordinario; e così pure è esclusa, per le Autorità comunali, la facoltà di chiedere all'emigrante il rimborso delle spese di corrispondenza con l'Autorità prefettizia, per la domanda del passaporto.

Atti da redigersi e  
da rilasciarsi gra-  
tuitamente.

Gli atti che devono redigersi in carta libera, nell'interesse di persone che recansi, o che trovansi all'estero a scopo di lavoro, e delle loro famiglie, sono i seguenti:

il *nulla osta* del Sindaco;

la dichiarazione od obbligazione di colui al quale l'emigrante affidi la cura di persone, che, pel fatto della di lui partenza, rimarrebbero nell'abbandono (art. 3, n. 1);

l'atto di consenso a favore di persone, che, a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, chiunque sia la persona che debba dare il consenso (stesso articolo, n. 2);

le note informative dell'Autorità giudiziaria e il certificato penale, se chiesto dal Sindaco, nell'interesse di chi emigra, a scopo di lavoro, in paese in cui il certificato sia richiesto;

il certificato di buona condotta, del quale, oltrechè del passaporto, dev'essere fornito l'emigrante, quando si rechi in paese ove il possesso di tale documento è obbligatorio;

il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, se chi deve rilasciare il certificato è un medico alla dipendenza dell'Autorità comunale;

i permessi delle Autorità militari, nei casi previsti dal suddetto art. 3, ai nn. 4, 5, 7 e 8;

il libretto di lavoro e il certificato di visita medica (art. 4 del Regolamento 10 luglio 1901 per l'esecuzione della legge sull'emigrazione). Avvertasi, però, che il libretto di lavoro non è obbligatorio pei minorenni, che emigrano a paesi transoceanici in compagnia di persona della propria famiglia;

la dichiarazione prefettizia di *nulla osta* prevista dall'articolo 7 del regolamento sui passaporti;

in generale ogni documento che abbia stretta attinenza col rilascio del passaporto, e senza del quale il passaporto non potrebbe essere rilasciato.

A provare che il certificato penale è domandato nell'interesse di persona che si reca, a *scopo di lavoro*, in paese ove tale documento è richiesto, basterà che il Sindaco — al quale deve rivol-

gersi l'emigrante per il conseguimento del certificato — faccia di ciò espressa dichiarazione nella lettera che dirige all'autorità giudiziaria.

Il certificato penale, tanto nel caso che sia presentato al Sindaco da chi voglia emigrare, quanto nel caso che sia domandato all'Autorità giudiziaria, nell'interesse dell'emigrante, dal Sindaco, o che dal Sindaco stesso sia comunicato all'Autorità prefettizia, dovrà, poi, essere consegnato all'emigrante, affinchè questi possa valersene nel paese di destinazione.

Si avverte, per dissipare qualsiasi malinteso, che chi emigra agli Stati Uniti non ha tassativo obbligo di presentare alle autorità americane il proprio certificato penale; per cui l'emigrante che, anche a scopo di lavoro, intenda colà recarsi provvisto di detto documento, deve, per ottenerlo, pagare la relativa tassa di bollo.

La dichiarazione prefettizia di *nulla osta*, prevista dall'art. 7, deve essere sempre chiesta al prefetto competente dall'uffiziale diplomatico o consolare nella cui circoscrizione ha residenza, o temporanea dimora, la persona che chiede il passaporto.

Per *prefetto competente* dovrà intendersi: o quello della provincia di abituale residenza del richiedente, se questi, pur trovandosi all'estero, abbia mantenuto nel Regno la sua residenza abituale, o, in mancanza, quello della provincia di domicilio, o, infine, quello della provincia di origine. Siccome tanto i Prefetti, quanto i Sotto-Prefetti e i Commissarii distrettuali sono autorizzati al rilascio dei passaporti, è ammissibile che i Sotto-Prefetti e i Commissarii distrettuali possano, come i Prefetti, rilasciare i *nulla osta* previsti nel predetto articolo. I R. Consoli potranno, adunque, per guadagno di tempo, e nell'interesse dell'emigrato, rivolgere loro direttamente la domanda di *nulla osta*.

Se si tratti di un cittadino italiano nato e abitualmente residente all'estero, l'uffiziale diplomatico o consolare procederà, prima di rilasciare il passaporto, ai necessari accertamenti, sia esigendo la presentazione di *atti di notorietà*, o di altre carte fidefacienti, sia interpellando il regio uffiziale diplomatico o con-

solare della circoscrizione ove il richiedente nacque od ebbe abitualmente la sua residenza.

Nei casi di necessità, cioè quando la persona che chiede il passaporto ha assoluto bisogno di un documento d'identificazione per risiedere in una determinata località dell'estero, il regio ufficiale diplomatico o consolare potrà, mentre si compiono le formalità per ottenere il *nulla osta* dell'Autorità prefettizia, rilasciarle un *permesso* o *carta di identità*, quando a tale documento sia attribuito valore dalle autorità locali.

Tale *permesso* sarà gratuito; verrà indicato in esso il tempo di sua validità, che sarà quello necessario, affinché arrivi la dichiarazione prefettizia, e dovrà essere ritirato al giungere di tale dichiarazione, sia essa affermativa o negativa.

Faccio sicuro assegnamento sullo zelo dei signori Prefetti, Sotto-Prefetti e Commissarii distrettuali, affinché alle domande consolari di *nulla osta* sia dato corso colla massima celerità e diligenza.

**Il termine di 24 ore.**

L'art. 5 della legge sull'emigrazione prescrive che le Autorità competenti devono trasmettere la domanda per il passaporto e rilasciare questo entro 24 ore dal ricevimento della domanda, o del *nulla osta*, corredati dei documenti prescritti.

L'art. 2 del R. Decreto 31 gennaio 1901 aggiunge che la dichiarazione di *nulla osta* dovrà essere trasmessa dal Sindaco a chi di ragione, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi), dal ricevimento della richiesta, corredata dei documenti prescritti.

Il termine di 24 ore s'intende decorrere: pel Sindaco, dal momento in cui la richiesta di *nulla osta* sia completata dai documenti necessari; per l'Autorità prefettizia, dal momento in cui saranno giunte ad essa le informazioni e i documenti suppletivi, che stimasse opportuno di procurarsi prima di rilasciare il passaporto.

I Sindaci e i Prefetti debbono curare che il *nulla osta* e il passaporto siano rilasciati con sollecitudine.

Solo in casi eccezionali il Regolamento sull'emigrazione autorizza il rilascio del passaporto da parte del Prefetto, Sotto-Prefetto, Commissario distrettuale o Questore, anche se manchi il *nulla osta*; e, nei casi che non ammettono dilazione, tale facoltà di rilascio del passaporto è anche accordata agli Ispettori dell'emigrazione, sotto la loro personale responsabilità.

L'art. 5 del R. Decreto sui passaporti dispone che i passaporti per l'estero, rilasciati sia nel Regno che all'estero, hanno la durata di tre anni.

**Durata del passaporto. Sua validazione.**

Quando però il passaporto sia chiesto da iscritti di leva, esso dovrà aver durata, come si è già detto, sino al 1° marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui l'iscritto concorre alla leva, nel quale mese di marzo ha luogo normalmente la chiamata generale alle armi delle reclute della leva in corso.

Qualche dubbio è nato sulla durata che deve avere il passaporto, quando sia richiesto da iscritti di leva, che intendano far valere il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria. Anche in questo caso il passaporto dovrà aver la durata fino al 1° marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui l'iscritto concorre alla leva. Però l'iscritto di leva, il quale, trovandosi all'estero, possa provare di essere stato assegnato alla 3ª categoria, potrà recarsi dall'ufficiale diplomatico o consolare, sotto la cui giurisdizione egli si trovi, e chiedere la rinnovazione del passaporto colla durata normale di tre anni.

Relativamente alla durata del passaporto sono ancora da farsi le seguenti avvertenze.

Quando al Sindaco consti che una persona alla quale sia stato rilasciato il passaporto, sia venuta, dopo la data del rilascio, a trovarsi in una delle categorie specificate dall'art. 3 del R. Decreto sui passaporti, è tenuto ad avvertirne la competente autorità prefettizia, affinché questa, a norma dell'art. 10 del citato R. Decreto, provveda al ritiro del passaporto.

Qualora, poi, l'emigrante sia munito di passaporto per una de-

terminata destinazione e voglia, sempre durante il periodo di validità del passaporto, servirsi di questo per recarsi in paese diverso da quello indicato sul passaporto stesso, dovrà far vidimare il passaporto per questa nuova destinazione dall'autorità politica (prefetto, sottoprefetto, commissario distrettuale o questore) se nel Regno, o dall'autorità diplomatica o consolare, se all'estero.

L'autorità che modifica l'indicazione della destinazione dovrà richiedere i documenti e le note informative che potessero occorrere per assicurarsi che l'emigrante non si rechi alla nuova destinazione in contravvenzione alle leggi colà vigenti sull'immigrazione.

Qualora il cambiamento di destinazione sia accordato ad un militare di 1<sup>a</sup> categoria, l'autorità che lo accorda dovrà comunicare il cambiamento al Comandante del distretto cui il militare appartiene; e qualora sia accordato ad un iscritto di leva, la comunicazione dovrà farsi alla Prefettura o Sottoprefettura che ha rilasciato, in origine, il passaporto.

Nessuna tassa o diritto di cancelleria è dovuto per la modificazione della destinazione.

**Necessità del passaporto per l'estero.**

Accade sovente che operai italiani emigrino in paesi d'Europa senza previamente munirsi di passaporto per l'estero. Ripetiamo essere questo un errore gravissimo anche quando trattisi di paesi per entrar nei quali l'esibizione del passaporto per l'estero non è obbligatoria. Avviene, infatti, che l'operaio sprovvisto di detto documento è sempre accolto con diffidenza e trova difficilmente lavoro; senza contare che chi va all'estero per occuparsi deve spesso passare da uno Stato, dove il passaporto per l'estero non è obbligatorio, ad un altro ove tale obbligatorietà esiste; di qui inconvenienti d'ogni specie, cui l'emigrante può facilmente ovviare munendosi di passaporto prima della partenza dal Regno.

Ad inconvenienti ancora più gravi vanno incontro i militari di 1<sup>a</sup> categoria del R. Esercito ed i militari del Corpo RR. Equipaggi, i quali si recano all'estero senza passaporto, il che vuol dire senza autorizzazione per parte della competente autorità.

In caso di chiamata alle armi, essi sono obbligati a ritornare immediatamente nel Regno, mentre, qualora fossero muniti della debita autorizzazione e del passaporto, sarebbero, salvo casi eccezionali, dispensati dal presentarsi. I sindaci devono, adunque, porre la massima cura nel consigliare i militari espatrianti dai rispettivi comuni a munirsi di passaporto per l'estero, anche se destinati a paesi prossimi all'Italia e per una sola campagna di lavoro.

Ed è, infine, da osservare che talune Amministrazioni comunali credono lecito esimersi dai loro obblighi in materia di concessione di passaporti, incoraggiando chi faccia domanda del *nulla osta* a partire, in emigrazione temporanea, senza passaporto per l'estero, ed a presentarsi, poi, al R. Console del luogo di destinazione per ottenerlo.

Ciò è irregolare e sommamente biasimevole. Questa trasgressione al regolamento riesce sempre dannosissima all'emigrante: il quale, giunto a destinazione e presentatosi, forse percorrendo grandi distanze, al Console, per domandare il passaporto, deve attendere (il più delle volte con pericolo d'essere espulso) che quel funzionario faccia le pratiche occorrenti per avere il prescritto *nulla osta* dalla competente autorità prefettizia: senza contare gli oneri maggiori cui l'emigrante va soggetto, dovendo spesso pagare tasse e diritti doganali, per le suppellettili di casa, che avrebbe risparmiato qualora fosse stato munito di passaporto prima della partenza dal Regno. E qui non è superfluo ricordare che l'autorità comunale può incorrere in gravi responsabilità pel combinato disposto dell'articolo 2 del R. Decreto sui passaporti e 9 del Regolamento sull'emigrazione.

Per norma delle autorità che emettono il *nulla osta*, o che rilasciano il passaporto, diamo, nell'*Allegato C*, l'indicazione delle disposizioni vigenti in taluni Stati, per quanto concerne l'ammissione di stranieri ad entrare ed a risiedere nei rispettivi territori.

Il Ministro  
TITTONI.

Alla circolare sopra riportata fanno seguito gli allegati qui appresso indicati:

- A* — Norme concernenti iscritti di leva e militari.
- B* — Norme di esclusione d'immigranti da vari paesi esteri.
- C* — Documenti richiesti per l'entrata e la dimora in vari paesi esteri.
- D* — Registro delle domande di *nulla osta*.
- E* — Registro dei passaporti rilasciati.

Crediamo utile pubblicare nel Bollettino gli allegati *B* e *C*, come quelli che presentano speciale interesse anche per lo studio della legislazione sull'immigrazione nei vari paesi di immigrazione.

ALLEGATO **B.**

**Elenco dei paesi che hanno dettato norme di esclusione contro immigranti *non desiderati*, con indicazione delle cause determinanti la esclusione.**

*Aden.* — (Ordinanza 19 aprile 1904):

Indigenti.

*Argentina.* — (Articolo 32 della legge 19 ottobre 1876):

Colpiti da mali contagiosi o da vizio organico che li renda inabili al lavoro; dementi; mendicanti; condannati; persone aventi più di 60 anni, se non siano capi di famiglia.

*Australia.* — (Legge del 1901):

*a)* le persone che, a richiesta di un funzionario, rifiutino di scrivere sotto dettatura, e di firmare, in sua presenza, un brano di cinquanta parole, per esteso, in una lingua europea designata dal funzionario; (per un italiano sarà, naturalmente, designata la lingua italiana);

*b)* le persone che, a parere del Ministro o di un funzionario appositamente designato, debbano probabilmente ricorrere, per vivere, alla carità del pubblico, o cadere a carico d'una qualsiasi istituzione di beneficenza;

*c)* gli idioti e i mentecatti;

d) le persone colpite da malattie infettive o contagiose, o di carattere ributtante o pericoloso;

e) le persone che negli ultimi tre anni si siano rese colpevoli di un reato d'indole non esclusivamente politica, e siano stati condannati ad un anno o più di carcere, senza che la pena sia stata loro condonata;

f) le prostitute, e le persone che vivano della prostituzione altrui;

g) le persone vincolate da un contratto o da un anticipato accordo di lavoro.

*Brasile.* — In seguito a recenti disposizioni del Governo di S. Paolo, è proibito lo sbarco nel porto di Santos agli immigranti affetti da congiuntivite granulosa o tracoma.

*Capo di Buona Speranza (Africa Australe).* — (Legge del 1902):

a) chiunque, a richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, si mostri incapace, per difetto di istruzione, di scrivere di suo pugno e firmare, in caratteri di una lingua europea, una domanda secondo una determinata formula;

b) chiunque non si trovi in possesso di mezzi di sussistenza e possa cadere a carico della pubblica beneficenza;

c) chiunque sia stato riconosciuto colpevole di uno dei seguenti reati: omicidio, rapina, furto, frode, spregiuro o falso, o che, per circostanze connesse con tali reati, sembri al Governo della Colonia che non debba essere ammesso nella Colonia stessa;

d) gli idioti e mentecatti;

e) qualunque persona, uomo o donna, che vive della prostituzione, o notoriamente riceve proventi dall'esercizio della prostituzione;

f) qualunque persona che, per informazioni pervenute ufficialmente da un Segretario di Stato o Ministro coloniale o, per via diplomatica, da un Ministro di Stato estero, sia riconosciuta come non ammissibile nella Colonia.

*Canada.* — (Proclami del 23 agosto 1900):

indigenti;

criminali.

Per precedenti disposizioni sono del pari escluse le persone affette da mali contagiosi.

*Cuba.* — (Decreto 15 maggio 1902):

Dementi; mendicanti; persone soggette a cadere a carico della carità pubblica; affetti da mali ripugnanti, gravi o contagiosi; condannati per crimini o delitti infamanti, o per reati che implicino turpitudine morale; poligami; sussidiati da terzi per pagamento del prezzo di viaggio; prostitute; arruolati all'estero con contratto di lavoro, espresso o tacito, verbale o scritto, da eseguirsi nel territorio della Repubblica.

*Madagascar.* — (Decreto del 15 giugno 1903):

Persone che non provino d'aver assicurato impiego, mercè un contratto, col quale un imprenditore solvibile s'impegni a sostenere le spese del loro rimpatrio; o che, in mancanza di ciò, non depositino presso il locale Ufficio del Tesoro una somma di franchi 250, in garanzia delle spese eventuali di rimpatrio o di ricovero. (Questa somma è restituibile quando l'immigrante parta dall'isola, oppure dopo due anni di soggiorno se la sua condizione economica è buona; altrimenti dopo cinque anni).

*Natal (Africa Australe).* — (Legge del 1903):

*a)* chiunque, a richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, si mostri incapace, per difetto d'istruzione, di scrivere e di firmare, in caratteri di una lingua europea, una domanda che sia di soddisfazione del Ministro;

*b)* chiunque sia privo di mezzi, constatabili, di sussistenza o possa presumibilmente cadere in miseria o a carico della pubblica beneficenza;

*c)* gli idioti o mentecatti;

*d)* le persone affette da malattie ributtanti o pericolose o contagiose;

*e)* le persone che abbiano, in qualsiasi paese, riportato una

condanna, senza che la pena sia stata loro condonata, per omicidio o altro reato per il quale vi sia stata condanna alla pena del carcere per qualsiasi durata, e che, per questi motivi, siano da ritenere come immigranti non desiderabili;

f) le prostitute e le persone che vivono o possono aver vissuto della prostituzione altrui, o ne traggono o possono averne tratto profitto;

g) le persone che siano da ritenere, a giudizio del Ministro, come immigranti non desiderabili, per informazioni ricevute da un Segretario di Stato o da un Ministro coloniale, o per vie diplomatiche o per mezzo di un Ministro di uno Stato estero o di altra fonte attendibile.

*Nuova Zelanda.* — (Legge del 1899):

1) persone che, a richiesta di un funzionario nominato dal Governatore, non siano in grado di scrivere in una lingua europea e firmare, in presenza di detto funzionario, una domanda nella forma che sarà stabilita volta per volta dal segretario coloniale,

2) idioti o mentecatti;

3) persone colpite da malattie contagiose, o di carattere ributtante o pericoloso;

4) persone che negli ultimi anni abbiano, dovunque, riportato una condanna, senza che la pena sia stata loro condonata, per un reato che importi turpitudine morale e che, se fosse stato commesso nella Nuova Zelanda, sarebbe stato punibile col carcere per due anni o più.

*Stati Uniti.* — (Legge del 3 marzo 1903):

Art. 2. — Sono escluse dall'ammissione negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: gli idioti, i pazzi, gli epilettici e le persone che furono colpite da pazzia durante il quinquennio precedente lo sbarco; le persone che hanno avuto due o più accessi di pazzia in qualunque tempo anteriore; i miserabili (*paupers*) (1); le

(1) La legge americana non determina la somma di cui deve andar munito l'immigrante per non essere qualificato come *pauper*: ma l'esperienza ha dimostrato che questa somma deve essere superiore a 10 dollari (50 fr.) e proporzionata allo stato di maggiore o minore età e di maggiore o minore robustezza dell'immigrante.

persone che possono cadere a carico della pubblica beneficenza (1); gli accattoni di professione; le persone affette da malattie ributtanti o contagiose (2); le persone che subirono condanne per truffa o per reati implicanti turpitudine morale (3); i poligami, gli anarchici e le persone che professano o predicano il sovvertimento, colla forza o colla violenza, del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro governo od assetto legislativo (*forms of law*), o l'assassinio di pubblici funzionari; le prostitute e le persone che procurano o tentano di introdurre prostitute, o altre donne, a scopo di prostituzione; quelli che, entro l'anno dalla loro ammissione negli Stati Uniti, sono stati espulsi perchè sbarcati in seguito ad offerta, sollecitazione, promessa

(1) Vecchi e donne inadatte a proficuo lavoro, se non v'è persona idonea, già residente negli Stati Uniti, che si renda garante ch'essi non cadranno mai a carico della pubblica carità. Pei vecchi non v'è limite preciso d'età, ma i rigori della Commissione americana inquirente hanno, in generale, per oggetto le persone superiori a 45 anni: tutto dipende dal loro grado di salute e di attitudine al lavoro.

Pei fanciulli occorre tener presenti le avvertenze seguenti:

I fanciulli inferiori ai 14 anni di età, che non siano accompagnati dai genitori, o da stretti parenti costituiti in famiglia, o che non abbiano negli Stati Uniti i genitori, o stretti parenti costituiti in famiglia, i quali li ricevano e ne prendano cura, sono sistematicamente respinti, salvo circostanze eccezionali da valutarsi dalla commissione inquirente, all'atto dell'arrivo:

Quelli superiori ai 14 anni (età fissata dalle leggi locali, affinchè un fanciullo possa impiegarsi in lavori industriali), i quali siano bene affidati, ed abbiano chi li accolga e garantisca che non cadranno mai a carico della pubblica beneficenza, sono normalmente ammessi a sbarcare, ma rimane sempre libero il giudizio della Commissione inquirente sulle circostanze che possano far ritenere il fanciullo come andato agli Stati Uniti in contravvenzione alle leggi sull'immigrazione.

(2) Occorre ricordare che le malattie, le quali fanno respingere più frequentemente gli emigranti italiani al porto di provenienza, sono la malattia agli occhi detta *congiuntivite (tracoma)* e la *tigna*.

(3) È utile riprodurre qui la circolare diretta dal R. Ministero dell'interno ai Prefetti del Regno addì 9 marzo 1899; circolare che ha, anche oggidì, il suo pieno valore, quantunque il testo della primitiva legge americana fosse, su questo punto, alquanto diverso:

“ Tra gli individui soggetti ad essere respinti dai porti degli Stati Uniti, giusta le leggi ivi vigenti, già riassunte nella circolare 8 novembre 1896, n. 11900 A. 10, sono compresi, come è noto, i *condannati per crimini o delitti importanti infamia o turpitudine morale*.

“ L'applicazione di questa disposizione ha dato luogo in pratica a dubbi non pochi, per la indeterminatezza e latitudine dell'espressione usata dal legislatore

od impegno di compiere negli Stati Uniti un lavoro o servizio di qualsiasi genere; ogni persona il cui biglietto o prezzo di trasporto è stato pagato con danaro non suo, o fu aiutata da altri a venire, tranne il caso che sia in modo positivo e sufficiente dimostrato che tali persone non appartengono ad una delle sopra indicate categorie di esclusi. Con quest'articolo, però, non si intende di impedire alle persone che risiedono negli Stati Uniti di chiamare presso di loro un congiunto o un amico, purchè questi non sia compreso nelle sopradette categorie di esclusi.

In forza di questa legge, non saranno respinte le persone che subiscono condanne per reati puramente politici, non impicanti turpitudine morale. Inoltre potranno essere introdotti operai di una

---

americano nell'indicare i reati che possono legittimare la non ammissione degli stranieri negli Stati federali.

" A dirimere ogni dubbio furono, è vero, fatti uffici presso il governo degli Stati Uniti per stabilire norme più precise e concrete; ma lo stesso governo federale ha osservato, come, di fronte alle leggi locali, la sola commissione inquirente nei porti di sbarco sia arbitra di giudicare, caso per caso, se il delitto che motivò la pena importi infamia o turpitudine morale.

" Questa circostanza ha dato poi occasione di constatare come torni affatto inutile ogni richiesta, che volta per volta venisse indirizzata a quel governo per conoscere, in precedenza, se un emigrante già condannato in Italia potrebbe essere, o no, ammesso allo sbarco.

" In tale stato di cose, questo ministero, pur tenute ferme le norme di massima stabilite colla circolare surriferita, è venuto nella determinazione di rimettere d'ora in poi al prudente arbitrio delle SS. LL. di decidere nei singoli casi circa il rilascio del passaporto per gli Stati Uniti a persone, che abbiano commesso reati non gravi e riportate lievi condanne penali.

" Avverte, però, che il rilascio del passaporto deve essere sempre subordinato alle seguenti condizioni:

" Che l'emigrante firmi una dichiarazione, dalla quale risulti che esso fu informato dell'eventualità cui si espone di essere respinto al porto di provenienza, per cui la partenza si effettua a di lui intero rischio e pericolo;

" Che l'emigrante sia munito del proprio certificato penale, il quale ben chiarisca i motivi della condanna;

" Che l'emigrante venga consigliato ad esibire immediatamente tale documento all'arrivo e ad esporre con tutta sincerità, alla commissione americana inquirente, le circostanze e le ragioni in base alle quali essa dovrà, poi, formulare il proprio giudizio „

In casi simili, evidentemente, il Sindaco, prima di emettere il *nulla osta*, deve sentire il parere del Prefetto competente.

speciale abilità tecnica, se non si trovino negli Stati Uniti operai di simil genere disoccupati. Inoltre le disposizioni di questa legge concernenti il contratto di lavoro non comprendono l'esclusione di attori da teatro, di artisti, di conferenzieri, di cantanti, di ministri di qualsiasi culto, di professori in collegi o seminari, di coloro che esercitano una professione liberale riconosciuta tale, e delle persone impiegate puramente in servizi domestici.

Art. 4. — È proibito ad ogni persona, compagnia, società o corporazione di anticipare in qualsiasi maniera il prezzo di trasporto, o di agevolare in qualche modo od incoraggiare l'introduzione o l'immigrazione di uno straniero negli Stati Uniti, in seguito ad offerta, sollecitazione, promessa od accordo verbale o scritto, espresso o tacito, fatto prima dell'introduzione di tale straniero, per compiere negli Stati Uniti un lavoro o servizio di qualsiasi genere, che richieda, o no, speciale abilità tecnica.

*Uruguay.* — (Legge del 1890):

affetti da male contagioso;

mendicanti;

inabili al lavoro;

maggiori di 60 anni che non appartengono a famiglia avente almeno 4 persone atte al lavoro.

*Venezuela.* — (Legge del 26 agosto 1894):

maggiori di 60 anni che non siano accompagnati da figli abili al lavoro, o non abbiano figli già stabiliti nella Repubblica;

persone che non offrano condizioni di buona salute e di moralità;

persone che non siano munite, oltrechè del passaporto, d'un certificato di buona condotta; il tutto vidimato dall'autorità consolare Venezuelana (Questa vidimazione è gratuita per coloro che vanno al Venezuela in qualità di *immigranti* nei modi voluti dalla legge medesima).

## ALLEGATO C.

**Norme vigenti in taluni Stati per l'ammissione degli stranieri  
ad entrare ed a risiedere nei rispettivi territori.**

*Austria-Ungheria.* — Occorre possedere il passaporto, oppure documenti che facciano fede dell'identità di persona. Non è necessario che tali carte siano vidimate dall'autorità consolare austro-ungarica nel Regno.

*Belgio.* — Non è obbligatorio il passaporto; è, però, obbligatoria la presentazione, ad ogni richiesta, di un documento che faccia fede dell'identità di persona.

*Bulgaria.* — È obbligatorio il passaporto per l'estero, pel quale non occorre, però, alcuna vidimazione.

*Danimarca.* — Non è obbligatorio il passaporto, nè altro documento; ma il possesso di regolari atti fidefacienti dell'identità di persona rende più facile il trovare un'occupazione; non occorre che tali documenti siano vidimati dall'autorità consolare danese.

*Francia.* — Non è obbligatorio il passaporto: ma lo straniero che recasi in Francia in cerca di lavoro deve presentare, non avendo il passaporto, il proprio atto di nascita, per la dichiarazione di soggiorno voluta dalla legge locale. Nè per l'uno, nè per l'altro documento occorre la vidimazione dell'autorità consolare francese.

*Germania.* — Il passaporto per l'estero non è obbligatorio; siccome, però, ogni straniero che va in Germania è tenuto a provare, se richiesto, l'identità personale, il miglior mezzo per ciò fare è quello d'andar muniti di passaporto per l'estero, che non occorre sia vidimato dall'autorità consolare germanica. In talune località bisogna presentare il certificato di vaccinazione, e, pel lavoro nelle miniere, un certificato medico, comprovante che l'operaio non è affetto da malattia, che lo renda inadatto al lavoro medesimo.

*Gran Bretagna.* — Non è obbligatorio il passaporto, né altro documento.

*Grecia.* — Non è obbligatorio il passaporto, ma è obbligatorio il provare con documenti, a richiesta dell'autorità, l'identità di persona.

*Egitto.* — Il passaporto per l'estero è obbligatorio, ma non occorre che sia vidimato.

*Lussemburgo.* — Lo straniero che vuol entrare nel Lussemburgo è tenuto, se richiesto, a provare per mezzo di documenti (passaporto od altro) l'identità di persona. Volendo dimorarvi deve, entro cinque giorni dall'arrivo, farne dichiarazione all'autorità locale, fornendo ogni necessaria informazione sulla propria persona e sulle persone di famiglia. A stretto rigore il passaporto non è obbligatorio, ma, visto il dovere di adempiere a dette formalità, risulta evidente, pei nostri emigranti, l'opportunità di munirsi di esso prima della partenza dal Regno.

*Montenegro.* — Non è obbligatorio il passaporto; ma siccome lo straniero è tenuto, se richiesto, a presentare documenti comprovanti l'identità personale, è preferibile andar muniti di passaporto, pel quale non occorre vidimazione.

*Paesi Bassi.* — È obbligatorio il passaporto per l'estero, vidimato dall'autorità consolare dei Paesi Bassi, oppure altro documento comprovante identità di persona, provenienza, e mèta del viaggio.

*Portogallo.* — Il passaporto non è obbligatorio; ma la residenza di un italiano non può essere autorizzata che in base a presentazione del certificato di nazionalità, rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Sicché diviene necessario andar muniti di passaporto o di altro valido documento per provare lo stato di cittadinanza.

*Rumania.* — È obbligatorio il passaporto per l'estero, vidimato dall'autorità diplomatica o consolare rumena. La vidimazione è gratuita.

*Russia.* — Il passaporto per l'estero è obbligatorio, ed è obbli-

gatoria la vidimazione di esso per parte dell'autorità consolare russa. Non sono richiesti altri documenti.

*Serbia.* — In seguito a recenti disposizioni, per entrare in Serbia, così dalla Bulgaria come dall'Ungheria, non è più necessaria l'esibizione del passaporto.

*Spagna.* — Non è obbligatorio il passaporto, ma è obbligatorio il certificato di nazionalità rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare, presso la quale occorre che l'immigrante, anche se entri in Spagna per breve tempo, si faccia inscrivere. Il possesso del passaporto per l'estero diventa adunque una necessità, dovendo essere esibito all'autorità diplomatica o consolare.

*Svezia e Norvegia.* — Non è obbligatorio il passaporto, nè il possesso d'altri documenti. È, però, desiderabile che ogni italiano sia munito di carte d'identificazione per ogni possibile evenienza.

*Svizzera.* — Per dimorare in Svizzera occorre il deposito del passaporto per l'estero presso l'autorità cantonale di polizia, la quale rilascia un *permesso di soggiorno*. Non occorre che il passaporto sia vidimato dall'autorità consolare svizzera in Italia.

*Turchia.* — È obbligatorio il passaporto per l'estero, vidimato dall'autorità consolare ottomana in Italia. Non sono richiesti altri documenti.

#### 4. — Noli.

##### Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre (1° maggio-31 agosto) 1905.

Pubblichiamo qui appresso i noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre del 1905. Detti noli sono stati, per una parte dei piroscafi, approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione del 14 aprile 1905, per un'altra parte, stabiliti dal Ministro degli Affari esteri con decreto del 14 aprile 1905; e sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1905.

I noli approvati dal Commissariato sono segnati con asterisco.



*Segue* **Linee degli Stati Uniti.**

(Dall'Havre a Nuova York).

**Compagnie Générale Transatlantique (1).**

L'Aquitaine . . . . . *148	La Lorraine . . . . . *148
La Bretagne . . . . . *148	La Savoie . . . . . *148
La Champagne . . . . . *148	La Touraine . . . . . *148
La Gascogne . . . . . *148	

**Linea del Brasile.**

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.	Ottavio Zino.
Umbria . . . . . *180	Equità . . . . . *165
Sicilia . . . . . *180	Attività . . . . . *165
Sardegna . . . . . *180	<b>Transports maritimes à vapeur.</b>
Liguria . . . . . *180	Algérie . . . . . 160
Lombardia . . . . . *180	Espagne . . . . . 160
Regina Margherita . . . . . *180	France . . . . . 160
Orione . . . . . *180	Italie . . . . . 160
Sirio . . . . . *180	Aquitaine . . . . . 155
Perseo . . . . . *180	Provence . . . . . 155
Vincenzo Florio . . . . . *170	Les Alpes . . . . . 155
Marco Minghetti . . . . . *165	Les Andes . . . . . 155
Il Piemonte (2) . . . . . *160	Orléanais . . . . . 155
Piemonte . . . . . *160	Nivernais . . . . . 155
Etruria . . . . . *160	Poitou . . . . . 155

(1) La *Compagnie Générale Transatlantique* fu autorizzata a vendere biglietti per viaggio Havre-Nuova York, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'alta e media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Le spese del trasporto ferroviario dall'Italia all'Havre sono a carico dell'emigrante.

I prezzi del trasporto ferroviario fino all'Havre e del trasporto marittimo dall'Havre a Nuova York sono i seguenti:

Lucca-Modane . . . . L. 23.00	}	208.50	Torino-Modane . . . L. 5.60	}	191.10
Modane-Havre . . . . Fr. 37.50			Modane-Havre . . . . Fr. 37.50		
Havre-Nuova York . . L. 148.00			Havre-Nuova York . . L. 148.00		
Milano-Modane . . . L. 13.15			Genova-Modane . . . L. 14.35		
Modane-Havre . . . . Fr. 37.50		198.65	Modane-Havre . . . . Fr. 37.50		199.85
Havre-Nuova York . . L. 148.00			Havre-Nuova York . . L. 148.00		
Venezia-Modane . . . L. 26.60			Ferrara-Modane . . . L. 28.65		
Modane-Havre . . . . Fr. 37.50		212.10	Modane-Havre . . . . Fr. 37.50		214.15
Havre-Nuova York . . L. 148.00			Havre-Nuova York . . L. 148.00		

(2) Nolo approvato con deliberazione del Commissariato dell'emigrazione in data 19 aprile 1905.

*Segue* **Linee del Brasile.**

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

<b>La Veloce.</b>		<b>Ligure-Brasiliana.</b>	
Savoia . . . . .	180	Re Umberto . . . . .	*165
Nord America . . . . .	180	Rio Amazonas . . . . .	*165
Duca di Galliera . . . . .	180	Minas . . . . .	*165
Centro America . . . . .	180		
Venezuela . . . . .	180	<b>Italia.</b>	
Duchessa di Genova. . . . .	180	Ravenna. . . . .	*170
Città di Napoli . . . . .	170	Toscana . . . . .	*170
Washington . . . . .	165	La Plata. . . . .	*170
Città di Milano . . . . .	165	Antonina . . . . .	*170
Città di Torino . . . . .	165		
Città di Genova . . . . .	155	<b>Vincenzo Finizio.</b>	
Las Palmas . . . . .	155	Città di New York . . . . .	145
Città di Reggio. . . . .	155		

**Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>			
Umbria . . . . .	*200	Marco Minghetti . . . . .	*180
Sicilia . . . . .	*200	Il Piemonte (1) . . . . .	*175
Sardegna . . . . .	*200	Piemonte . . . . .	*175
Liguria . . . . .	*200	Etruria . . . . .	*175
Lombardia . . . . .	*200		
Regina Margherita . . . . .	*200	<b>Italia.</b>	
Orione . . . . .	*200	Ravenna. . . . .	*185
Sirio . . . . .	*200	Toscana . . . . .	*185
Perseo. . . . .	*200	La Plata. . . . .	*185
Vincenzo Florio . . . . .	*185	Antonina . . . . .	*185

(1) Nolo approvato con deliberazione del Commissariato dell'Emigrazione, in data 19 aprile 1905.

*Segue* **Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>La Veloce.</b>		<b>Compagnia Transatlantica di Barcellona.</b>	
Savoia . . . . .	200	Buenos Aires . . . . .	180
Nord America . . . . .	200	Leon XIII . . . . .	180
Duca di Galliera . . . . .	200	Manuel Calvo . . . . .	180
Centro America . . . . .	200	P. de Satrustegui . . . . .	180
Venezuela . . . . .	200	Montevideo . . . . .	180
Duchessa di Genova . . . . .	200	Montserrat . . . . .	180
Città di Napoli . . . . .	190	Cataluña . . . . .	180
Washington . . . . .	185	Antonio Lopez . . . . .	180
Città di Milano . . . . .	180		
Città di Torino . . . . .	180	<b>Vincenzo Finizio.</b>	
Città di Genova . . . . .	170	Città di New York . . . . .	155
Las Palmas . . . . .	170		
Città di Reggio . . . . .	170	<b>Giuseppe Fornari.</b>	
		Georgia . . . . .	175
<b>Ottavio Zino.</b>		Sicilian Prince . . . . .	165
Equità . . . . .	175	Napolitan Prince . . . . .	165
Attività . . . . .	170	Gerty . . . . .	155
		Giulia . . . . .	155
<b>Transports maritimes à vapeur.</b>		<b>Ligure-Brasiliana.</b>	
Algérie . . . . .	175	Re Umberto . . . . .	*170
Espagne . . . . .	175	Rio Amazonas . . . . .	*170
France . . . . .	175	Minas . . . . .	*170
Italie . . . . .	175		
Aquitaine . . . . .	170	<b>Società anonima Genovese.</b>	
Provence . . . . .	170	Governor . . . . .	170
Les Alpes . . . . .	170		
Les Andes . . . . .	170		
Orléanais . . . . .	170		
Nivernais . . . . .	170		
Poitou . . . . .	170		

### Linea del Centro America.

La Veloce.		Transatlantica di Barcellona.	
Savoia . . . . .	200	Buenos Aires . . . . .	190
Nord America . . . . .	200	Leon XIII . . . . .	190
Duca di Galliera . . . . .	200	Manuel Calvo . . . . .	190
Centro America . . . . .	200	P. de Satrustegui . . . . .	190
Venezuela . . . . .	200	Montevideo . . . . .	190
Duchessa di Genova . . . . .	200	Montserrat . . . . .	190
Città di Napoli . . . . .	200	Cataluña . . . . .	190
Washington . . . . .	200	Antonio Lopez . . . . .	190
Città di Milano . . . . .	195		
Città di Torino . . . . .	195		
Città di Genova . . . . .	190		
Las Palmas . . . . .	190		
Città di Reggio . . . . .	190		

### Circolari del Commissariato dell'emigrazione.

Circolare N. 117, in data 29 marzo 1905, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante i biglietti prepagati di cui sono muniti gli emigranti.

Giungono di frequente reclami da parte di emigranti muniti di biglietti prepagati pel ritardo che alcuni vettori frappongono nell'imbarcarli.

La legge e il regolamento sulla emigrazione regolano i diritti degli emigranti muniti di biglietti di chiamata nel modo seguente:

Chi è munito di un biglietto prepagato ha diritto di essere imbarcato dal vettore, che ha emesso il biglietto, sul primo piroscalo in partenza di cui questi disponga. Egli però deve dare preavviso al vettore di voler prendere imbarco su quel determinato piroscalo, non meno di

(a) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon, lire 205 pei piroscali: Savoia, Nord America, Duca di Galliera, Centro America, Venezuela, Duchessa di Genova, Città di Napoli, Washington; lire 200 pei piroscali: Città di Milano, Città di Torino; e lire 195 pei piroscali: Città di Genova, Las Palmas e Città di Reggio.

(b) Dall'Italia per Puertorico e Avana. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon e in lire 215 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Avana.

10 giorni prima di quello fissato per la partenza e mediante *lettera raccomandata o telegramma*.

Se il vettore, ricevuto regolare preavviso, neghi all'emigrante di ammetterlo a bordo sul primo piroscalo in partenza, per mancanza di posti disponibili, l'Ispettore di emigrazione del porto d'imbarco, in seguito a reclamo, potrà mettere le spese di vitto e di alloggio dell'emigrante a carico del vettore, qualora sia accertato che alla negligenza di questo è dovuto il mancato imbarco.

Se poi trascorrono quaranta giorni dalla data del preavviso, senza che il vettore abbia imbarcato l'emigrante, per mancanza di piroscali in partenza, l'Ispettore dell'emigrazione potrà fare imbarcare l'emigrante su un piroscalo appartenente ad altro vettore.

Come si vede, in ogni caso, l'esercizio dei diritti che competono all'emigrante è subordinato all'invio di un regolare preavviso, mediante *lettera raccomandata o telegramma*. Si raccomanda pertanto ai Comitati di avvertire gli emigranti che essi non debbono trascurare di adempiere a questa condizione e che sarà anche opportuno che essi diano il preavviso nelle forme sopraindicate, accompagnandolo con i documenti necessari, direttamente ai vettori, anzichè ai rappresentanti locali.

**Circolare N. 118, in data 31 marzo 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante il divieto di porto d'armi nello Stato di New York**

La stampa periodica di New York annuncia varie e severe condanne applicate di recente in quella città ad italiani per porto abusivo d'armi da fuoco e da taglio. Chieste ufficialmente notizie telegrafiche, quel regio Consolato ha risposto nei seguenti termini: " Legge concernente porto d'armi riguarda Stato New York dove fu promulgata recentemente; è applicabile nostri emigranti dopo sbarco e qualora essi trovinsi territorio Stato New York e si rendano colpevoli infrazione prevista „,

E però, nel mentre mi riservo di comunicare alle SS. LL. il testo preciso di quella nuova legge americana, prego fin d'ora far diffidare

i nostri emigranti, con tutti quei mezzi che sono a disposizione di codesto Ufficio, del pericolo che incorrono sbarcando in quello Stato in possesso di armi da fuoco o da taglio, compresi i coltelli atti a ferire di qualsiasi specie o dimensione.

**Circolare N. 120, in data 16 aprile 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comuni mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante gli emigranti italiani diretti agli Stati Uniti per la via della Svizzera.**

Consta a questo Commissariato come buon numero di emigranti italiani diretti agli Stati Uniti vengano raggirati da abili agenti clandestini che, per il lucro di lauta provvigione, li inducono, con false promesse di più bassi noli e di altri vantaggi, a recarsi a Chiasso affine di contrattare il loro passaggio all'America con quegli agenti di emigrazione. Costoro, a loro volta, li indirizzano all'Havre per prendere l'imbarco sui piroscafi della Transatlantica.

Senonchè, giunti all'Havre, i nostri emigranti si accorgono troppo tardi di essere stati ingannati sia perchè debbono colà pagare un nolo assai superiore di quello che avrebbero pagato in Italia per lo stesso viaggio, sia perchè, per la straordinaria affluenza di emigranti in quella città in questi mesi, sono costretti a soggiornare parecchi giorni prima di ottenere il sospirato imbarco, il quale per giunta viene concesso loro spesse volte su piroscafi scadenti o almeno assai inferiori di quelli promessi dagli agenti di Chiasso.

A por freno a questa indegna speculazione di pochi agenti clandestini di emigrazione di codesta provincia, prego le SS. LL. non solo di rendere noto agli emigranti, con tutti i mezzi che la legge acconsente, le frodi e i danni cui vanno soggetti recandosi a Chiasso per ivi contrattare l'ulteriore trasporto per gli Stati d'America; ma altresì di far opera pronta ed energica perchè i suddetti agenti clandestini vengano prontamente scoperti e deferiti all'autorità giudiziaria per il procedimento di legge.

## INDICE

---

I. Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici negli anni 1902-1904 . . . . .	Pag. 3
II. Statistica dell'emigrazione italiana per l'estero nell'anno 1904 . . . . .	, 11
III. Atti del Ministero degli affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione:	
1. Personale del Commissariato:	
a) Regio decreto in data 5 marzo 1905 che nomina il Commissario generale dell'emigrazione . . . . .	, 23
b) Regio decreto in data 26 febbraio 1905 che nomina un commissario dell'emigrazione . . . . .	, 24
2. Costituzione del Consiglio dell'emigrazione:	
a) Regio decreto in data 29 gennaio 1905 per la nomina di tre membri del Consiglio dell'emigrazione pel triennio 1905-907. . . . .	, <i>ivi</i>
b) Decreto ministeriale in data 9 febbraio 1905 che costituisce il Consiglio dell'emigrazione . . . . .	, 25
c) Regio decreto in data 9 febbraio 1905 che nomina rispettivamente il presidente e il vice presidente del Consiglio dell'emigrazione . . . . .	, 27
3. Passaporti . . . . .	, 28
Circolare del Ministero degli affari esteri, in data 4 aprile 1905, relativa alle norme per il rilascio dei passaporti per l'estero. . . . .	, <i>ivi</i>
Persone che non possono ottenere il passaporto — Emissione del <i>nulla osta</i> e rilascio del passaporto — Passaporto a donne — Passaporto a minorenni — Aggiunta di fogli al passaporto — Firma del passaporto, connotati del titolare, iscrizione di altre persone — Gratuità del passaporto. Emigrazione a scopo di lavoro — Atti da redigersi e da rilasciarsi gratuitamente — Il termine di 24 ore — Durata del passaporto. Sua vidimazione — Necessità del passaporto per l'estero.	
Allegati:	
Elenco dei paesi che hanno dettato norme di esclusione contro immigranti <i>non desiderati</i> , con indicazione delle cause determinanti l'esclusione . . . . .	, 46
Norme vigenti in taluni Stati per l'ammissione degli stranieri ad entrare ed a risiedere nei rispettivi territori. . . . .	, 53

4. Noli . . . . .	<i>Pag.</i>	55
Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre (1° maggio-31 agosto) 1905. . . . .	"	56
5. Circolari del Commissariato:		
Circolare n. 117 in data 29 marzo 1905, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante i biglietti prepagati di cui sono muniti gli emigranti . . . . .	"	60
Circolare n. 118, in data 31 marzo 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante il divieto di porto d'armi nello Stato di New York. . . . .	"	61
Circolare n. 120 in data 16 aprile 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante gli emigranti italiani diretti agli Stati Uniti per la via della Svizzera . . . . .	"	62

## EMIGRAZIONE E COLONIE

Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari:

Volume I, Parte I — FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO.

Volume I, Parte II — SVIZZERA — AUSTRIA-UNGHERIA — GRAN BRETAGNA —  
SPAGNA E GIBILTERRA — PORTOGALLO — MALTA

*Prezzo di ciascuna parte lire due.*

(Pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione).

---

Le pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione sono in vendita presso la Libreria Bocca in Roma e presso i suoi corrispondenti in tutto il Regno.

---

**Prezzo del presente fascicolo L. 0.30**

---